# BOLLETTINO UFFICIALE

n. 3
DEL 15 GENNAIO 2014

Anno LI n. 3

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).

# **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

# **Sommario Parte Terza** Gare, avvisi e concorsi

# **Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_3_1_DPR_270_1_TESTO

## Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2013, n. 0270/Pres.
LR 20/2013, articolo 5. Nomina dell'Amministratore unico dell'Ater Alto Friuli.

**IL PRESIDENTE**

**PREMESSO** che:
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2013 è stata pubblicata la Legge regionale 5 dicembre 2013 n. 20 con la quale:
- all'articolo 1 (Oggetto e finalità) ha previsto l'avvio di un processo di riorganizzazione degli strumenti di intervento regionale nel settore socio-abitativo mediante, tra l'altro, l'approvazione di un Piano di convergenza tra le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali, finalizzato a contenere i costi di gestione, razionalizzare l'impiego di risorse e costituire un sistema efficiente e omogeneo a livello regionale capace di integrarsi nel sistema di sicurezza sociale e di garantire uniformità di diritti sul territorio della Regione;
- all'articolo 3 (Funzioni della Commissione regionale per le politiche socio-abitative) ha stabilito, tra l'altro, che il piano costituisce l'obiettivo di mandato degli Amministratori unici delle ATER all'atto della loro nomina;
- all'articolo 5 (Riordino delle ATER) ha disposto che:
• le ATER della Regione sono riorganizzate e integrate in un sistema unitario sulla base del Piano di convergenza sopra richiamato;
• ogni ATER è retta da un Amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia;
• la durata massima dell'incarico dell'Amministratore unico è di diciotto mesi e terminerà, in ogni caso, con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative prevista dalla medesima legge regionale 20/2013;
• dalla data di nomina degli Amministratori unici sono sciolti gli attuali Consigli di amministrazione delle ATER e decadono i Presidenti delle ATER stesse. All'Amministratore unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti delle ATER;
• quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il <<Consiglio di amministrazione>> la menzione si intende riferita all'<<Amministratore unico>>.
- all'articolo 7 (Modifiche alla legge regionale 24/1999) ha apportato alcune modifiche alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica) relativamente all'indennità mensile di carica, al rimborso delle spese accessorie di missione;
**PRESO ATTO** delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), dell' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
**ATTESO** che l'articolo 14, comma 1 della legge regionale 24/1999 così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2013 prevede che con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, agli Amministratori unici delle ATER venga stabilita un'indennità

di carica e un rimborso delle spese accessorie di missione;
**VISTA** la deliberazione n. 2521 del 27 dicembre 2013 con la quale la Giunta regionale, nel rispetto delle normative sopra richiamate, ha individuato il dott. Massimo Mentil quale Amministratore Unico dell'ATER ALTO FRIULI determinando - sulla base della rilevanza dell'incarico in considerazione delle diverse consistenze patrimoniali delle singole ATER e tenendo conto della necessità del contenimento della spesa pubblica - l'indennità di carica annuale lorda spettante pari a euro 14.500,00 e la quota di rimborso massimo annuale spettante delle spese accessorie di missione in euro 2.500,00;
**RITENUTO** pertanto di nominare il dott. Massimo Mentil quale Amministratore Unico dell'Ater Alto Friuli, al quale compete l'indennità lorda annua pari a euro 14.500,00 nonché la quota di rimborso massimo annuale spettante per le spese accessorie di missione in euro 2.500,00;

**DECRETA**

**1.** Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 è nominato Amministratore Unico dell'ATER Alto Friuli il dott. Massimo Mentil.
**2.** La durata massima dell'incarico è di diciotto mesi dalla data del presente provvedimento. L'incarico terminerà, in ogni caso, con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative di cui all'articolo 1 della legge regionale 20/2013.
**3.** Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 24/1999, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2013, al dott. Massimo Mentil compete l'indennità di carica lorda annua pari a euro 14.500,00 nonché la quota di rimborso massimo annuale spettante per le spese accessorie di missione in euro 2.500,00.
**4.** Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2013 dalla data del presente provvedimento di nomina del dott. Massimo Mentil ad Amministratore Unico dell'Ater Alto Friuli è sciolto il Consiglio di Amministrazione e dalla medesima data decade il Presidente. All'Amministratore Unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento dell'Ater menzionano il "Consiglio di Amministrazione" o il "Presidente del Consiglio di Amministrazione" la menzione si intende riferita all'"Amministratore Unico".
**5.** Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

---

14_3_1_DPR_271_1_TESTO

## Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2013, n. 0271/Pres.

LR 20/2013, articolo 5. Nomina dell'Amministratore unico dell'Ater Gorizia.

**IL PRESIDENTE**

**PREMESSO** che:
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge regionale 5 dicembre 2013 n. 20 con la quale:
- all'articolo 1 (Oggetto e finalità) ha previsto l'avvio di un processo di riorganizzazione degli strumenti di intervento regionale nel settore socio-abitativo mediante, tra l'altro, l'approvazione di un Piano di convergenza tra le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali, finalizzato a contenere i costi di gestione, razionalizzare l'impiego di risorse e costituire un sistema efficiente e omogeneo a livello regionale capace di integrarsi nel sistema di sicurezza sociale e di garantire uniformità di diritti sul territorio della Regione;
- all'articolo 3 (Funzioni della Commissione regionale per le politiche socio-abitative) ha stabilito, tra l'altro, che il piano costituisce l'obiettivo di mandato degli Amministratori unici delle ATER all'atto della loro nomina;
- all'articolo 5 (Riordino delle ATER) ha disposto che:
• le ATER della Regione sono riorganizzate e integrate in un sistema unitario sulla base del Piano di convergenza sopra richiamato;
• ogni ATER è retta da un Amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia;

- la durata massima dell'incarico dell'Amministratore unico è di diciotto mesi e terminerà, in ogni caso, con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative prevista dalla medesima legge regionale 20/2013;
- dalla data di nomina degli Amministratori unici sono sciolti gli attuali Consigli di amministrazione delle ATER e decadono i Presidenti delle ATER stesse. All'Amministratore unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti delle ATER;
- Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il <<Consiglio di amministrazione>> la menzione si intende riferita all'<<Amministratore unico>>.

- all'articolo 7 (Modifiche alla legge regionale 24/1999) ha apportato alcune modifiche alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica) relativamente all'indennità mensile di carica, al rimborso delle spese accessorie di missione;

**PRESO ATTO** delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

**ATTESO** che l'articolo 14, comma 1 della legge regionale 24/1999 così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2013 prevede che con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, agli Amministratori unici delle ATER venga stabilita un'indennità di carica e un rimborso delle spese accessorie di missione;

**VISTA** la deliberazione n. 2521 del 27 dicembre 2013 con la quale la Giunta regionale, nel rispetto delle normative sopra richiamate, ha individuato la prof.ssa Angela Caldarera quale Amministratore Unico dell'ATER GORIZIA determinando - sulla base della rilevanza dell'incarico in considerazione delle diverse consistenze patrimoniali delle singole ATER e tenendo conto della necessità del contenimento della spesa pubblica - l'indennità di carica annuale lorda spettante pari a euro 20.000,00 e la quota di rimborso massimo annuale spettante delle spese accessorie di missione in euro 2.500,000;

**RITENUTO** pertanto di nominare la prof.ssa Angela Caldarera quale Amministratore Unico dell'Ater Gorizia, al quale compete l'indennità lorda annua pari a euro 20.000,00 nonché la quota di rimborso massimo annuale spettante per le spese accessorie di missione in euro 2.500,00;

**DECRETA**

**1.** Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 è nominata Amministratore Unico dell'ATER Gorizia la prof.ssa Angela Caldarera.

**2.** La durata massima dell'incarico è di diciotto mesi dalla data del presente provvedimento. L'incarico terminerà, in ogni caso, con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative di cui all'articolo 1 della legge regionale 20/2013.

**3.** Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 24/1999, così come sostituito dal comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale 20/2013, alla prof.ssa Angela Caldarera compete l'indennità di carica lorda annua pari a euro 20.000,00 nonché la quota di rimborso massimo annuale spettante per le spese accessorie di missione in euro 2.500,00.

**4.** Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2013 dalla data del presente provvedimento di nomina della prof.ssa Angela Caldarera ad Amministratore Unico dell'ATER Gorizia è sciolto il Consiglio di Amministrazione e dalla medesima data decade il Presidente. All'Amministratore Unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento dell'Ater menzionano il "Consiglio di Amministrazione" o il "Presidente del Consiglio di Amministrazione" la menzione si intende riferita all'"Amministratore Unico".

**5.** Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_3_1_DPR_272_1_TESTO

## Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2013, n. 0272/Pres.

LR 20/2013, articolo 5. Nomina dell'Amministratore unico dell'Ater Pordenone.

## IL PRESIDENTE

**PREMESSO** che:
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge regionale 5 dicembre 2013 n. 20 con la quale:
- all'articolo 1 (Oggetto e finalità) ha previsto l'avvio di un processo di riorganizzazione degli strumenti di intervento regionale nel settore socio-abitativo mediante, tra l'altro, l'approvazione di un Piano di convergenza tra le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali, finalizzato a contenere i costi di gestione, razionalizzare l'impiego di risorse e costituire un sistema efficiente e omogeneo a livello regionale capace di integrarsi nel sistema di sicurezza sociale e di garantire uniformità di diritti sul territorio della Regione;
- all'articolo 3 (Funzioni della Commissione regionale per le politiche socio-abitative) ha stabilito, tra l'altro, che il piano costituisce l'obiettivo di mandato degli Amministratori unici delle ATER all'atto della loro nomina;
- all'articolo 5 (Riordino delle ATER) ha disposto che:
• le ATER della Regione sono riorganizzate e integrate in un sistema unitario sulla base del Piano di convergenza sopra richiamato;
• ogni ATER è retta da un Amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia;
• la durata massima dell'incarico dell'Amministratore unico è di diciotto mesi e terminerà, in ogni caso, con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative prevista dalla medesima legge regionale 20/2013;
• dalla data di nomina degli Amministratori unici sono sciolti gli attuali Consigli di amministrazione delle ATER e decadono i Presidenti delle ATER stesse. All'Amministratore unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti delle ATER;
• Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il <<Consiglio di amministrazione>> la menzione si intende riferita all'<<Amministratore unico>>.
- all'articolo 7 (Modifiche alla legge regionale 24/1999) ha apportato alcune modifiche alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica) relativamente all'indennità mensile di carica, al rimborso delle spese accessorie di missione;
**PRESO ATTO** delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
**ATTESO** che l'articolo 14, comma 1 della legge regionale 24/1999 così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2013 prevede che con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, agli Amministratori unici delle ATER venga stabilita un'indennità di carica e un rimborso delle spese accessorie di missione;
**VISTA** la deliberazione n. 2521 del 27 dicembre 2013 con la quale la Giunta regionale, nel rispetto delle normative sopra richiamate, ha individuato l'arch. Monica Pase quale Amministratore Unico dell'ATER PORDENONE determinando - sulla base della rilevanza dell'incarico in considerazione delle diverse consistenze patrimoniali delle singole ATER e tenendo conto della necessità del contenimento della spesa pubblica - l'indennità di carica annuale lorda spettante pari a euro 22.000,00 e la quota di rimborso massimo annuale spettante delle spese accessorie di missione in euro 2.500,00;
**RITENUTO** pertanto di nominare l'arch. Monica Pase quale Amministratore Unico dell'Ater Pordenone, al quale compete l'indennità lorda annua pari a euro 22.000,00 nonché la quota di rimborso massimo annuale spettante per le spese accessorie e di missione in euro 2.500,00;

## DECRETA

**1.** Ai sensi dell'articol0 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 è nominata Amministratore Unico dell'ATER Pordenone l'arch. Monica Pase.
**2.** La durata massima dell'incarico è di diciotto mesi dalla data del presente provvedimento. L'incarico terminerà, in ogni caso, con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative di cui all'articolo 1 della legge regionale 20/2013.
**3.** Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 24/1999, così come sostituito dal comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale 20/2013, all'arch. Monica Pase compete l'indennità di carica lorda annua pari a euro 22.000,00 nonché la quota di rimborso massimo annuale spettante per le spese accessorie di missione in euro 2.500,00.
**4.** Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2013 dalla data del presente provvedimento di nomina dell'arch. Monica Pase ad Amministratore Unico dell'ATER Pordenone è sciolto

il Consiglio di Amministrazione e dalla medesima data decade il Presidente. All'Amministratore Unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento dell'Ater menzionano il "Consiglio di Amministrazione" o il "Presidente del Consiglio di Amministrazione" la menzione si intende riferita all'"Amministratore Unico".
**6.** Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

---

14_3_1_DPR_273_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2013, n. 0273/Pres.

## LR 20/2013, articolo 5. Nomina dell'Amministratore unico dell'Ater Trieste.

**IL PRESIDENTE**

**PREMESSO** che:
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2013 è stata pubblicata la Legge regionale 5 dicembre 2013 n. 20 con la quale:
- all'articolo 1 (Oggetto e finalità) ha previsto l'avvio di un processo di riorganizzazione degli strumenti di intervento regionale nel settore socio-abitativo mediante, tra l'altro, l'approvazione di un Piano di convergenza tra le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali, finalizzato a contenere i costi di gestione, razionalizzare l'impiego di risorse e costituire un sistema efficiente e omogeneo a livello regionale capace di integrarsi nel sistema di sicurezza sociale e di garantire uniformità di diritti sul territorio della Regione;
- all'articolo 3 (Funzioni della Commissione regionale per le politiche socio-abitative) ha stabilito, tra l'altro, che il piano costituisce l'obiettivo di mandato degli Amministratori unici delle ATER all'atto della loro nomina;
- all'articolo 5 (Riordino delle ATER) ha disposto che:
• le ATER della Regione sono riorganizzate e integrate in un sistema unitario sulla base del Piano di convergenza sopra richiamato;
• ogni ATER è retta da un Amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia;
• la durata massima dell'incarico dell'Amministratore unico è di diciotto mesi e terminerà, in ogni caso, con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative prevista dalla medesima legge regionale 20/2013;
• dalla data di nomina degli Amministratori unici sono sciolti gli attuali Consigli di amministrazione delle ATER e decadono i Presidenti delle ATER stesse. All'Amministratore unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti delle ATER;
• Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il <<Consiglio di amministrazione>> la menzione si intende riferita all'<<Amministratore unico>>.
- all'articolo 7 (Modifiche alla legge regionale 24/1999) ha apportato alcune modifiche alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica) relativamente all'indennità mensile di carica, al rimborso delle spese accessorie di missione;
**PRESO ATTO** delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
**ATTESO** che l'articolo 14, comma 1 della legge regionale 24/1999 così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2013 prevede che con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, agli Amministratori unici delle ATER venga stabilita un'indennità di carica e un rimborso delle spese accessorie di missione;
**VISTA** la deliberazione n. 2521 del 27 dicembre 2013 con la quale la Giunta regionale, nel rispetto delle normative sopra richiamate, ha individuato l'avv. Raffaele Leo quale Amministratore Unico dell'ATER TRIESTE determinando - sulla base della rilevanza dell'incarico in considerazione delle diverse consisten-

ze patrimoniali delle singole ATER e tenendo conto della necessità del contenimento della spesa pubblica - l'indennità di carica annuale lorda spettante pari a euro 27.000,00 e la quota di rimborso massimo annuale spettante delle spese accessorie di missione in euro 2.500,00;
**RITENUTO** pertanto di nominare l'avv. Raffaele Leo quale Amministratore Unico dell'Ater Trieste, al quale compete l'indennità lorda annua pari a euro 27.000,00 nonché la quota di rimborso massimo annuale spettante per le spese accessorie di missione in euro 2.500,00;

**DECRETA**

**1.** Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 è nominato Amministratore Unico dell'ATER Trieste l'avv. Raffaele Leo.
**2.** La durata massima dell'incarico è di diciotto mesi dalla data del presente provvedimento. L'incarico terminerà, in ogni caso, con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative di cui all'articolo 1 della legge regionale 20/2013.
**3.** Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 24/1999, così come sostituito dal comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale 20/2013, all'avv. Raffaele Leo compete l'indennità di carica lorda annua pari a euro 27.000,00 nonché la quota di rimborso massimo annuale spettante per le spese accessorie di missione in euro 2.500,00.
**4.** Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2013 dalla data del presente provvedimento di nomina dell'avv. Raffaele Leo ad Amministratore Unico dell'ATER Trieste è sciolto il Consiglio di Amministrazione e dalla medesima data decade il Presidente. All'Amministratore Unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento dell'Ater menzionano il "Consiglio di Amministrazione" o il "Presidente del Consiglio di Amministrazione" la menzione si intende riferita all'"Amministratore Unico".
**5.** Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

---

14_3_1_DPR_274_1_TESTO

## Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2013, n. 0274/Pres.

LR 20/2013, articolo 5. Nomina dell'Amministratore unico dell'Ater Udine.

**IL PRESIDENTE**

**PREMESSO** che:
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge regionale 5 dicembre 2013 n. 20 con la quale:
- all'articolo 1 (Oggetto e finalità) ha previsto l'avvio di un processo di riorganizzazione degli strumenti di intervento regionale nel settore socio-abitativo mediante, tra l'altro, l'approvazione di un Piano di convergenza tra le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali, finalizzato a contenere i costi di gestione, razionalizzare l'impiego di risorse e costituire un sistema efficiente e omogeneo a livello regionale capace di integrarsi nel sistema di sicurezza sociale e di garantire uniformità di diritti sul territorio della Regione;
- all'articolo 3 (Funzioni della Commissione regionale per le politiche socio-abitative) ha stabilito, tra l'altro, che il piano costituisce l'obiettivo di mandato degli Amministratori unici delle ATER all'atto della loro nomina;
- all'articolo 5 (Riordino delle ATER) ha disposto che:
• le ATER della Regione sono riorganizzate e integrate in un sistema unitario sulla base del Piano di convergenza sopra richiamato;
• ogni ATER è retta da un Amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia;
• la durata massima dell'incarico dell'Amministratore unico è di diciotto mesi e terminerà, in ogni caso, con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative prevista dalla medesima legge regionale 20/2013;
• dalla data di nomina degli Amministratori unici sono sciolti gli attuali Consigli di amministrazione

delle ATER e decadono i Presidenti delle ATER stesse. All'Amministratore unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti delle ATER;
- Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il <<Consiglio di amministrazione>> la menzione si intende riferita all'<<Amministratore unico>>.

- all'articolo 7 (Modifiche alla legge regionale 24/1999) ha apportato alcune modifiche alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica) relativamente all'indennità mensile di carica, al rimborso delle spese accessorie di missione;
**PRESO ATTO** delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
**ATTESO** che l'articolo 14, comma 1 della legge regionale 24/1999 così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2013 prevede che con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, agli Amministratori unici delle ATER venga stabilita un'indennità di carica e un rimborso delle spese accessorie di missione;
**VISTA** la deliberazione n. 2521 del 27 dicembre 2013 con la quale la Giunta regionale, nel rispetto delle normative sopra richiamate, ha individuato il sig. Luciano Aita quale Amministratore Unico dell'ATER UDINE determinando - sulla base della rilevanza dell'incarico in considerazione delle diverse consistenze patrimoniali delle singole ATER e tenendo conto della necessità del contenimento della spesa pubblica - l'indennità di carica annuale lorda spettante pari a euro 24.000,00 e la quota di rimborso massimo annuale spettante delle spese accessorie di missione in euro 2.500,00;
**RITENUTO** pertanto di nominare il sig. Luciano Aita quale Amministratore Unico dell'Ater Udine, al quale compete l'indennità lorda annua pari a euro 24.000,00 nonché la quota di rimborso massimo annuale spettante per le spese accessorie di missione in euro 2.500,00;

**DECRETA**

**1.** Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 è nominato Amministratore Unico dell'ATER Udine il sig. Luciano Aita.
**2.** La durata massima dell'incarico è di diciotto mesi dalla data del presente provvedimento. L'incarico terminerà, in ogni caso, con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative di cui all'articolo 1 della legge regionale 20/2013.
**3.** Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 24/1999, così come sostituito dal comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale 20/2013, al sig. Luciano Aita compete l'indennità di carica lorda annua pari a euro 24.000,00 nonché la quota di rimborso massimo annuale spettante per le spese accessorie di missione in euro 2.500,00.
**4.** Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2013 dalla data del presente provvedimento di nomina del sig. Luciano Aita ad Amministratore Unico dell'ATER Udine è sciolto il Consiglio di Amministrazione e dalla medesima data decade il Presidente. All'Amministratore Unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento dell'Ater menzionano il "Consiglio di Amministrazione" o il "Presidente del Consiglio di Amministrazione" la menzione si intende riferita all'"Amministratore Unico".
**6.** Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_3_1_DDS_ATT PROD SOST PROM COMM 2962_1_TESTO

# Decreto del Direttore del Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario 30 dicembre 2013, n. 2962/PRODRAF

LR 29/2005, art. 85. Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT). Conferimento autorizzazione al Centro di assistenza tecnica Udine Confesercenti Srl.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali

e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);
**RICHIAMATO**, in particolare, l'articolo 85, comma 7, della legge regionale n. 29/2005, dove, tra l'altro, è prescritto che la costituzione dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) è autorizzata dalla Regione, su domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio, la quale, rilevata la conformità degli atti alle norme di legge, emette il provvedimento di autorizzazione;
**VISTA** l'istanza presentata pervenuta in data 27 dicembre 2012 (atto ad prot. 62280/A) con cui è stata chiesta l'autorizzazione per il Centro di Assistenza Tecnica Udine Confesercenti S.r.l. prodotta dal legale rappresentante Sergio Marini, nato a Udine il 15 luglio 1948;
**ESAMINATI** gli atti allegati all'istanza e l'integrazione successivamente prodotta (atto ad prot. 38612/A di data 25 giugno 2013), da cui risulta la conformità dell'iniziativa alle disposizioni di cui all'articolo 85 della legge regionale n. 29/2005 e in cui si attesta il possesso dei requisiti soggettivi prescritti, fatte salve le verifiche di legge che la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali ha il potere di effettuare d'ufficio;
**RITENUTO**, quindi, di provvedere all'emanazione dell'autorizzazione, di cui al citato articolo 85, comma 7, della legge regionale n. 29/2005;
**VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. di data 27 agosto, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

**DECRETA**

**1.** E' conferita, in base alle motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamate, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività al seguente Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali: Centro di Assistenza Tecnica Udine Confesercenti S.r.l. con sede a Udine.
**2.** E' fatto obbligo al destinatario del presente provvedimento di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di commercio ogni variazione dei presupposti che hanno legittimato l'adozione del medesimo.
**3.** Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, trova applicazione la normativa vigente in materia, richiamandosi, in particolare, le seguenti prescrizioni:
a) qualunque sia la forma societaria prescelta (società per azioni, società a responsabilità limitata o consorzio), nel collegio sindacale del CAT deve essere presente un membro scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, designato dalla Giunta regionale (articolo 85, comma 6, secondo periodo, della legge regionale n. 29/2005);
b) l'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di duemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT deve essere dichiarata annualmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio con le stesse modalità con cui le associazioni dichiarano la loro rappresentatività alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in sede di rinnovo dei consigli delle stesse; la sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o meno di duemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione (articolo 85, comma 1, della legge regionale n. 29/2005)
**4.** Qualora, a seguito degli accertamenti disposti d'ufficio, risulti l'ipotesi di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni nella documentazione inoltrata ai fini dell'ottenimento della presente autorizzazione, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
**5.** Considerata la rilevanza esterna del presente provvedimento, è disposta la pubblicazione del medesimo sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 30 dicembre 2013

DELFABRO

14_3_1_ADC_AMB ENERUD 12-16 LAUT_1_TESTO

## Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua uso idroelettrico. Ditta Laut (Comune di Manzano).

La LAUT s.r.l. con sede a Padova, ha presentato in data 15/07/2013, con successive integrazioni, doman-

da di concessione per derivare acqua in sponda sinistra del Fiume Natisone, alla quota di fondo alveo di m 62,00, in corrispondenza di una traversa esistente in Comune di Manzano, nella misura di massimi moduli 176 (17600 l/sec)., minimi 35,20 (3520 l/sec) e medi 64,70 (6470 l/sec), atti a produrre con un salto indicato di m 2,60 la potenza nominale media rideterminata di kW 164,92, con restituzione, alla quota di fondo alveo di m 59,23 s.l.m, in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua .
Successivamente all' emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Manzano, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art.14 della LR 7/2000 si informa che il responsabile del procedimento e dell'istruttoria è il p.i. Schiffo Andrea.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd 21.6.2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 .Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge .
Udine, 16 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

14_3_1_ADC_AMB ENERUD 12-17 COM BUIA_1_TESTO

## Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

### Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 2, LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua uso idroelettrico. Comune di Buja.

Il Comune di Buja ha presentato in data 30.5.2013, con successive integrazioni, domanda di concessione per derivare acqua in sponda sinistra del Rio Gelato alla quota di m 162,71, nel proprio territorio comunale, nella misura di massimi 18.000 l/sec., minimi 6.000 l/sec e medi 14.570 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 1,40 la rideterminata potenza nominale media di kW 199,98, con restituzione, alla quota di m 160,78 s.l.m, in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua.
Successivamente all' emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Buja, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art.14 della LR 7/2000 si informa che il responsabile del procedimento e dell'istruttoria è il p.i. Schiffo Andrea.; ai sensi del decreto n. 808/B/1/A dd 4.5.2010 della Direzione centrale Ambiente e Lavori pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 810..Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge .
Udine, 17 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

14_3_1_ADC_AMB ENERUD 12-17 DELLA SCHIAVA_1_TESTO

## Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

### Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua uso idroelettrico. Ditta Guido Della Schiava.

La ditta Guido della Schiava con sede ad Arta Terme ha presentato in data 24.6.2013, con successive

integrazioni, domanda di concessione per derivare acqua in sponda sinistra del Rio Confine (Rio Lovea), alla quota di m 623,25, nei Comuni di Paularo ed Arta Terme, nella misura di massimi 90 l/sec., minimi 17 l/sec e medi 59 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 123,90 la rideterminata potenza nominale media di kW 71,67, con restituzione, alla quota di m 491,36 s.l.m, in sponda destra del Rio di Peraries (Rio Hardetto) nel Comune di Arta Terme
Successivamente all' emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio dei Comuni di Paularo ed Arta Terme, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art.14 della LR 7/2000 si informa che il responsabile del procedimento e dell'istruttoria è il p.i. Schiffo Andrea.; ai sensi del decreto n. 808/B/1/A dd 4.5.2010 della Direzione centrale Ambiente e Lavori pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 810..Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge .
Udine, 17 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

14_3_1_ADC_AMB ENERUD 12-18 LAUT_1_TESTO

## Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua uso idroelettrico. Ditta Laut (Comune di Premariacco).

La LAUT s.r.l. con sede a Padova, ha presentato in data 23/07/2013, con successive integrazioni, domanda di concessione per derivare acqua in sponda sinistra del Fiume Natisone, alla quota di fondo alveo di m 87,15, in corrispondenza di una briglia esistente in località Ponte Romano, nel Comune di Premariacco, nella misura di massimi moduli 176 (17600 l/sec)., minimi 35,20 (3520 l/sec) e medi 71,10 (7110 l/sec), atti a produrre con un salto indicato di m 2,65 la potenza nominale media rideterminata di kW 184,72, con restituzione, alla quota di fondo alveo di m 83,41 s.l.m, in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua .
Successivamente all' emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Premariacco, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art.14 della LR 7/2000 si informa che il responsabile del procedimento e dell'istruttoria è il p.i. Schiffo Andrea.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd 21.6.2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 .Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge .
Udine, 18 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

14_3_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

## Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2332/13 presentato il 30/10/2013
GN 2333/13 presentato il 30/10/2013
GN 2433/13 presentato il 07/11/2013
GN 2522/13 presentato il 19/11/2013
GN 2595/13 presentato il 27/11/2013
GN 2618/13 presentato il 29/11/2013
GN 2619/13 presentato il 29/11/2013
GN 2636/13 presentato il 04/12/2013
GN 2637/13 presentato il 04/12/2013
GN 2638/13 presentato il 04/12/2013
GN 2639/13 presentato il 04/12/2013
GN 2643/13 presentato il 04/12/2013
GN 2647/13 presentato il 05/12/2013
GN 2648/13 presentato il 05/12/2013
GN 2650/13 presentato il 05/12/2013
GN 2651/13 presentato il 05/12/2013
GN 2652/13 presentato il 05/12/2013
GN 2658/13 presentato il 06/12/2013
GN 2665/13 presentato il 06/12/2013
GN 2666/13 presentato il 06/12/2013
GN 2694/13 presentato il 12/12/2013
GN 2695/13 presentato il 12/12/2013
GN 2715/13 presentato il 13/12/2013
GN 2726/13 presentato il 16/12/2013

14_3_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

## Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4912/13 presentato il 13/12/2013
GN 4949/13 presentato il 18/12/2013
GN 5004/13 presentato il 20/12/2013
GN 5005/13 presentato il 20/12/2013
GN 5006/13 presentato il 20/12/2013

14_3_1_ACR_CONS DEL 13_1_TESTO

## Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione 20 dicembre 2013, n. 13 approvata a maggioranza dal Consiglio regionale - Convalida dell'elezione di Barbara Zilli alla carica di Consigliere regionale.

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**CONSIDERATO**:
- che il Consiglio regionale, con delibera n. 5 del 1° agosto 2013, ai sensi dell'art. 30 della LR 17/2007, ha ammesso alla carica di consigliere regionale Barbara Zilli, in sostituzione di Stefano Mazzolini, dichiarato ineleggibile con delibera consiliare n. 4 del 30 luglio 2013, per essere incorso nella causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) della LR 21/2004;
- che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale statutaria 21/2004, il Consiglio regionale ha il compito di procedere, con le modalità previste dal proprio regolamento, alla convalida delle elezioni dei consiglieri regionali, ove abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità, dovendo in caso contrario contestare le cause di ineleggibilità al consigliere interessato;
- che ai sensi dell'art. 19 del regolamento interno del Consiglio regionale la Giunta delle elezioni deve valutare la condizione degli eletti proponendo all'Assemblea, alternativamente, o la convalida delle elezioni per i consiglieri per i quali non ritenga sussistere cause di ineleggibilità, ovvero la contestazione di cause di ineleggibilità delle quali abbia "fondati motivi" di ritenere la sussistenza;
- che il Consiglio regionale con deliberazione n. 11 del 22 novembre 2013 ha contestato alla consigliera Zilli, per le motivazioni ivi indicate, la causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) della LR 21/2004;
- che l'art. 19 del regolamento interno consiliare prevede che, a seguito della contestazione della causa di ineleggibilità, il consigliere ha dieci giorni di tempo per presentare al Consiglio regionale le proprie osservazioni, a seguito delle quali nei successivi dieci giorni il Consiglio delibera definitivamente la convalida o l'annullamento della elezione;
- che, in osservanza di quanto previsto dalla citata normativa, Barbara Zilli ha prodotto osservazioni a sostegno della propria convalida ed è stata contestualmente audita presso la Giunta delle elezioni;
- che, preso atto delle osservazioni presentate da Barbara Zilli ed in esito all'audizione della stessa, la

Giunta delle elezioni ha ritenuto di proporre la convalida della elezione di Barbara Zilli alla carica di consigliere regionale per le motivazioni espresse nella relazione del Presidente IACOP del 18 dicembre 2013, allegata alla proposta di deliberazione;
**RITENUTO** di far proprie le argomentazioni sostenute nella citata relazione del Presidente IACOP, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
sulla base delle citate motivazioni,

**DELIBERA**

**1)** di convalidare l'elezione di Barbara ZILLI alla carica di Consigliere regionale.

IL PRESIDENTE:
Franco Iacop
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO:
Emiliano Edera
IL SEGRETARIO GENERALE:
Augusto Viola

14_3_1_ACR_CONS DEL 13_2_ALL1

**ALLEGATO ALLA DELIBRAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL 20 DICEMBRE 2013**

# GIUNTA DELLE ELEZIONI

Relazione

sulla

proposta di deliberazione in merito alla convalida dell'elezione di Barbara ZILLI alla carica di Consigliere regionale

Presentata alla Presidenza il 18 dicembre 2013

Egregi colleghi,

la Giunta per le elezioni di questo Consiglio regionale si è riunita nella seduta del 16 dicembre u.s. per esaminare, ai sensi dell'art. 19 del regolamento interno consiliare, le osservazioni che la Consigliera Barbara Zilli ha presentato al Consiglio regionale dopo che con deliberazione n. 11 del 22 novembre 2013 l'Assemblea ha contestato alla Consigliera medesima la causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) della legge regionale 21/2004.

Prima di esporre le conclusioni cui è addivenuta la Giunta delle elezioni di questo Consiglio regionale nel deliberare la odierna proposta di convalida della consigliera Barbara Zilli, giova ripercorrere i fatti che hanno dato luogo alla questione oggi all'esame di questa Assemblea.

Si ricorda preliminarmente che a seguito dell'annullamento della elezione del cons. Stefano MAZZOLINI, avvenuta con delibera del Consiglio regionale n. 4 del 30 agosto 2013, Barbara Zilli è stata ammessa alla carica di consigliere regionale, con delibera n. 5 del 1 agosto 2013, in ossequio a quanto dispone l'art. 30 della legge regionale 17/2007, che prevede che "*Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere regionale che nella medesima lista circoscrizionale segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri*."

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale statutaria 21/2004, questo Consiglio regionale ha il compito di procedere, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, alla convalida delle elezioni della consigliera Zilli, ove abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità a suo carico; in caso contrario il Consiglio deve prima contestare le cause di ineleggibilità al consigliere interessato, il quale ha dieci giorni per formulare osservazioni in merito. Il Consiglio entro i dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine deve deliberare definitivamente sulla sussistenza o meno della causa contestata e, ove ritenga sussistere la stessa, annullare l'elezione.

Il regolamento interno consiliare nel dare attuazione alla citata norma ha attribuito alla Giunta delle elezioni del Consiglio regionale una funzione referente nei confronti dell'Assemblea, prevedendo che tale organo debba valutare la condizione degli eletti,

proponendo all'Assemblea, alternativamente, o la convalida delle elezione per i consiglieri per i quali non ritenga sussistere cause di ineleggibilità, ovvero la contestazione di cause di ineleggibilità delle quali abbia "fondati motivi" di ritenere la sussistenza.

Orbene, nella seduta del 30 ottobre 2013 la Giunta delle elezioni, dopo approfondito esame della situazione della consigliera Barbara Zilli era pervenuta al convincimento che la stessa non incorresse in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla LR 21/2004 per le motivazioni che di seguito si riassumono.

Risulta anzitutto che la cons. Barbara Zilli ha rivestito la carica di componente del consiglio di amministrazione di AGEMONT S.P.A., società a totale partecipazione regionale fino al 24 maggio 2013 (quindi oltre il 16 marzo 2013, termine di presentazione delle candidature per l'elezione al Consiglio regionale), in qualità di amministratore privo di delega e conseguentemente privo della rappresentanza legale, a norma dell'art. 25 dello Statuto di AGEMONT S.P.A., che attribuisce la rappresentanza legale oltre che all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Vice Presidente ed ai Consiglieri cui siano state delegate in tutto o in parte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione nei limiti delle attribuzioni stesse.

La legge regionale 21/2004 contempla fra le cause di ineleggibilità quella derivante dall'essere "*legali rappresentanti e dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa*" (art. 2, comma 1, lett. m), e dal non aver rimosso tale situazione (ex art. 3 della medesima LR 21/2004) entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Dall'esame istruttorio svolto, sono emerse due tesi interpretative della citata disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. m), nettamente contrapposte: la prima che porta a ritenere sussistente la causa di ineleggibilità, tesi cui la maggioranza della Giunta delle elezioni ha ritenuto di non aderire; la seconda che invece porta a ritenere non sussistente tale causa di ineleggibilità nei confronti della cons. Barbara Zilli, consentendo quindi di procedere alla convalida dell'elezione.

Sia pure con qualche perplessità, dovuta principalmente all'interpretazione estensiva data dalla Corte di Cassazione ad analogo disposto della legge nazionale, la tesi più convincente

è parsa essere la seconda, suffragata peraltro dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale che impone un'interpretazione restrittiva delle norme che limitano il diritto di elettorato passivo.

A sostegno della prima tesi si sono addotti gli argomenti utilizzati in talune decisioni della Corte di Cassazione, (sent. 24 marzo 1993, n. 3508, 27 ottobre 1993, n. 10701, 22 febbraio 2000, n. 1992, 6 marzo 2000, n. 2490) in cui la Suprema Corte ha ritenuto che "integri la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale prevista dall'art. 2 n. 10 della Legge 23.4.1981 n. 154 l'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario dell'ente locale."

Ravvisando la causa di ineleggibilità nell'esigenza di garantire la "par condicio" fra tutti i concorrenti e di evitare così che posizioni di potere assunte con l'esercizio di determinate funzioni possano influire sulla genuinità del voto e quindi sulle scelte dei cittadini, la Corte di Cassazione ha ritenuto dovessero considerarsi inclusi nel richiamato art. 2 n. 10 anche i componenti del consiglio di amministrazione di società per azioni a partecipazione pubblica di maggioranza, sussistendo nei loro confronti le medesime ragioni riscontrate per le categorie espressamente previste (legali rappresentanti e dirigenti), in quanto formano la volontà dell'ente e dispongono del suo patrimonio oltre che della sua organizzazione.

Ma è soltanto nel 2003 che a Sezioni unite la Cassazione si pronuncia sulla questione in modo approfondito, sviscerando tutte le ragioni connesse alla individuazione della figura di "dirigente" delle società partecipate in rapporto alla causa di ineleggibilità alla carica elettiva, ritenendo che esso non possa identificarsi con la categoria (propria del diritto del lavoro) definita dall'art. 2095 cod. civile, bensì con l'organo cui è affidata la gestione della società e la direzione dell'impresa sociale, vale a dire con il consiglio di amministrazione ed i suoi componenti, che sarebbero investiti di ampi poteri decisionali e di poteri propri esercitabili in posizione di autonomia rispetto all'assemblea medesima, sia pure (ovviamente) nell'ambito dell'oggetto sociale.

La Corte di Cassazione nei successivi pronunciamenti (sentenze 22280/2006 e 20055/2008, 12653/2010 e 17676/2011, 26946/2011) analizza aspetti differenti della questione, senza rivedere il precedente orientamento.

Viceversa la Corte costituzionale con argomentazioni maggiormente preganti afferma che le norme che istituiscono cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione, secondo un costante e consolidato orientamento (*ex plurimis* Corte cost. 120/2013, 67/2012, 283/2010, 257/2010, 25/2008, 306/2003, 132/2001, 364/1996, 141/1996, 344/1993, 388/1991, 1953/1990, 510/1989, 46/1989, 1020/1988, 235/1988, 43/1987, 162/1985; 171/1984, 58/1972, 189/1971, 38/1971, 108/1969, 46/1969).

Infatti "*costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo cui la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta l'eccezione; sicché le norme che disciplinano quest'ultima sono di stretta interpretazione*" (sentenza 283/2010).

La Corte costituzionale sostiene (sent. 257/2010) che *"(il) diritto di elettorato passivo … rientra fra quelli «inviolabili» riconosciuti dall'art. 2 Cost., per cui la sua restrizione è ammissibile soltanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti e secondo le regole della necessità e della ragionevole proporzionalità… Da ciò deriva che le norme che derogano al principio della generalità di tale diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono essere applicate nei limiti di quanto sia necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate*". Con la conseguenza che il precetto espresso nell'art. 51, primo comma, Cost. deve ottenere "*la più ampia estensione applicativa compatibilmente con la duplice finalità di garantire lo svolgimento della competizione elettorale in condizioni di eguaglianza tra i candidati e di assicurare la autenticità o genuinità del voto*" (sent. 171/1984).

La Corte costituzionale (Corte cost. 364/1996) afferma che le cause di ineleggibilità debbano essere tipizzate dalla legge con sufficiente determinatezza e precisione, al fine di evitare - o quanto meno limitare - le situazioni di incertezza, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini.

Il principio di stretta interpretazione delle norme che introducono cause di ineleggibilità implica, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi che esse, in quanto leggi eccezionali, "*non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati*". Occorre dunque che la causa di ineleggibilità sia prevista espressamente dalla legge e che, nel caso di dubbi interpretativi in

ordine alla riconducibilità di un caso concreto alla fattispecie astratta, l'interprete deve orientarsi verso la soluzione che salvaguarda il diritto di elettorato passivo.

A ciò si aggiunga che anche la legge 21/2004 ha utilizzato il termine "amministratore" per individuare alcune cause di ineleggibilità e di incompatibilità relative alla carica di consigliere regionale, mentre non lo ha viceversa fatto a proposito della causa di ineleggibilità in esame (art. 2, comma 1, lett. m), ove si parla esclusivamente di "legali rappresentanti o dirigenti" senza menzionare gli "amministratori".

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi in esame può ricavarsi dalla legge 165/2004, che, a seguito del trasferimento alle Regioni ordinarie della competenza legislativa in materia di determinazione delle cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali, stabilisce i principi generali cui le Regioni stesse devono attenersi. Si tratta di principi che, pur riguardando specificamente le Regioni ordinarie, per il loro carattere generalissimo, possono comunque considerarsi almeno in parte espressivi di principi dell'ordinamento vincolanti anche per le autonomie speciali. Tali principi possono essere utilizzati quindi, oltre che per valutare la legittimità costituzionale delle leggi regionali in materia, anche per guidare l'interprete verso una lettura costituzionalmente orientata del testo legislativo. In questo senso va evidenziato come la legge statale riconnetta la sussistenza delle cause di ineleggibilità al fatto che "*le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati*".

Quindi nell'interpretare la disposizione regionale, anche volendo adottare un'interpretazione estensiva (che come detto non pare lecita alla luce del principio di stretta interpretazione) non si potrebbe dilatare a tal punto il concetto di dirigente fino a comprendervi un componente del consiglio di amministrazione privo di deleghe gestionali, che sebbene concorra alle scelte gestorie della società nell'ambito collegiale, non può, in mancanza di tali deleghe, svolgere attività gestorie in via autonoma ed individuale e non è quindi in grado di influenzare in modo diretto (come vuole il principio generale enunciato dal legislatore statale) la libera decisione di voto degli elettori.

Sulla base delle citate argomentazioni la Giunta delle elezioni era addivenuta alla proposta di convalida di Barbara ZILLI alla carica di Consigliere regionale.

Ciò nondimeno, data la delicatezza del caso in esame ed in considerazione del margine interpretativo non sempre nitido che le questioni sull'ineleggibilità presentano, il Consiglio regionale aveva ritenuto prudenziale non aderire in prima battuta alla proposta formulata dalla Giunta delle elezioni, ritenendo che le questioni relative alla necessità di superamento della giurisprudenza della cassazione andassero meglio indagate e pertanto ha contestato alla consigliera Barbara Zilli la causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) della LR 21/2004, con delibera n. 5 del 22 novembre 2013.

Peraltro, l'art. 19 del regolamento interno consiliare prevede che, a seguito della contestazione della causa di ineleggibilità, il consigliere ha dieci giorni di tempo per presentare al Consiglio regionale le proprie osservazioni, a seguito delle quali nei successivi dieci giorni il Consiglio delibera definitivamente la convalida o l'annullamento della elezione.

In osservanza di quanto previsto dalla citata normativa, Barbara Zilli ha prodotto osservazioni a sostegno della propria convalida chiedendo contestualmente di poter essere audita presso la Giunta delle elezioni.

La Giunta delle elezioni si è pertanto riunita il 16 dicembre 2013 per esaminare le osservazioni presentate dalla consigliera Zilli per il tramite del proprio legale, avv. Enrico Bulfone ed audire contestualmente la consigliera medesima.

Le osservazioni dell'avv. Bulfone hanno messo in luce che la giurisprudenza contraria alla eleggibilità alla carica di amministratore pubblico per chi è componente del consiglio di amministrazione di società partecipata è risalente nel tempo e non tiene conto delle intervenute modifiche del quadro normativo nazionale e regionale in merito alle ipotesi di ineleggibilità.

Le osservazioni presentate hanno evidenziato come, a seguito della legge 165/2001 e sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, che è tutta tesa a restringere l'interpretazione dei casi di ineleggibilità degli amministratori pubblici, al fine di tutelare il diritto di elettorato passivo e di conservare per quanto possibile il voto degli elettori, sia

opportuno limitare l'ipotesi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale ai soli "legali rappresentanti e dirigenti" delle spa a partecipazione pubblica, entro le quali posizioni non pare potersi ricomprendere quella rivestita fino al 24 maggio u.s. da Barbara Zilli, che, in quanto priva di delega, non poteva, per disposizione dello stesso statuto di Agemont s.p.a., avere la legale rappresentanza della società stessa ed essere così in grado di influenzare la libera determinazione dell'elettorato, nell'espressione di voto.

Non a caso altre regioni, quali la Valle D'Aosta sono intervenute per meglio specificare le ipotesi di ineleggibilità, che alla luce delle modifiche del quadro normativo, richiedono un intervento chiarificatore da parte del legislatore regionale, per non incorrere in un giudizio di incostituzionalità delle proprie leggi.

Barbara Zilli intervenuta, ad esporre la propria posizione, ha chiarito che la scelta di non dimettersi dal consiglio di amministrazione di Agemont s.p.a. nel termine di presentazione delle candidature è dipesa dalla consapevolezza che l'ufficio rivestito rientra nella sola ipotesi della incompatibilità con la carica di consigliere regionale, dovendosi viceversa relegare la causa di ineleggibilità ai soli "rappresentanti legali" e "dirigenti" delle s.p.a. pubbliche, per espressa enunciazione del legislatore che laddove ha voluto riferirsi agli "amministratori di enti regionali" l'ha fatto espressamente.

La Giunta delle elezioni, dopo aver ascoltato con attenzione le osservazioni esposte e dopo un serio confronto, ha confermato a maggioranza il proprio convincimento ed ha approvato a maggioranza la proposta di convalida di Barbara Zilli alla carica di consigliere regionale, per le motivazioni dianzi illustrate.

FRANCO IACOP

# **Parte Terza** Gare, avvisi e concorsi

14_3_3_GAR_COM TEOR ASTA RELITTI STRADALI_002

## Comune di Teor (UD)
Avviso di asta pubblica per la vendita dei relitti stradali della strada vicinale, ex d'uso pubblico, denominata "Levade" a Chiarmacis di Teor.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RENDE NOTO**

Che il giorno 10/02/2014 alle ore 15,00 presso la sala giunta del comune di Rivignano Teor, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dd. 28/11/2013, e della Determinazione n. 108 dd. 30/12/2013 avrà luogo l'asta pubblica per la vendita dei relitti stradali della strada vicinale, ex d'uso pubblico, denominata "Levade" a Chiarmacis di Teor
Tale immobile è così censito:
RELITTI STRADALI DELLA STRADA VICINALE ex d'uso pubblico denominata "LEVADE" distinta in Catasto Terreni
- F. 15 mappale 114, relitto stradale are 16.35;
- F. 15 mappale 115 relitto stradale are 27.80;
Totale 4415 mq
L'acquisto è subordinato alla conservazione del vincolo di servitù di passaggio, con garanzia dello stesso, a favore dei frontisti aventi diritto nonché a favore degli operatori del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana od altri Enti Pubblici.
L'asta sarà esperita secondo quanto previsto alla lettera c) dell'art. 73 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e cioè mediante offerte segrete da confrontare con il prezzo base d'asta di 23.000 €.
L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che offrirà il prezzo più alto.
Le offerte, in carta legale, dovranno pervenire al protocollo del Comune di Rivignano Teor, presso la sede in Piazza IV Novembre n. 34, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.02.2014,
Il relativo bando di gara e tutte le informazioni e documentazione saranno fornite dall'Ufficio Tecnico comunale durante l'orario di apertura al pubblico (lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e lunedì dalle ore 17,00 alle 18,30) oppure telefonando al n. 0432 775778 interno 2 oppure consultando il sito internet del Comune di Teor all'indirizzo www.comune.teor.ud.it, che rimarrà aperto anche dopo il 01.01.2014, e nei primi giorni del mese di gennaio anche sul sito del nuovo Comune di Rivignano Teor.
Teor, 31 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ing. Alessandro Pez

14_3_3_AVV_AUT REG VISI RELAZIONE ANNUALE 2012_0_INTESTAZIONE

## Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici - Udine
Relazione annuale sullo stato dei servizi idrici - Anno 2012.

14_3_3_AVV_AUT REG VISI RELAZIONE ANNUALE 2012_1_TESTO

*Relazione al Consiglio Regionale – Anno 2012*

*Autorità Regionale per la Vigilanza sui Servizi Idrici*

# Relazione annuale sullo stato dei servizi idrici

Anno 2012

Trieste, Dicembre 2013

INDICE



A.R.Vi.S.I.
c/o Consiglio Regionale FVG
v. I. Nievo, 20 – 33100 Udine
tel. 0432 – 555639
fax 0432 – 555470

mail: arvisi@regione.fvg.i

## INTRODUZIONE

L'anno 2012 può sicuramente essere considerato un anno di significative innovazioni per il Sistema Idrico Integrato (SII) sia per il livello nazionale che regionale. Questo anche in conseguenza di quanto accaduto nel corso del 2011, non foss'altro che per la celebrazione del referendum del 12/13 giugno e per le risultanze da esso scaturite. A ciò si aggiunge poi quanto deliberato dal Parlamento circa l'assetto organizzativo dell'intero ciclo dell'acqua.

Un primo elemento innovativo è infatti costituito dalla soppressione dell'Autorità d'ATO. A tal proposito ricordiamo, come già riportato nella Relazione annuale 2011, che l'art. 2, comma 186 bis, della L.N. 191/2009 prevedeva, entro il 1° gennaio 2011, la soppressione delle Autorità d'ambito e che entro tale termine le Regioni provvedessero a trasferire ad altro Ente le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Successivamente è intervenuto l'art. 1 del Decreto-legge 225/2010, mediante il quale si è prorogato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza per la soppressione delle Autorità d'ambito. Tale termine poi è stato ulteriormente prorogato prima al 31 dicembre in virtù del D.P.C.M. 25-3-2011 e ,successivamente , al 31 dicembre 2012 dall'art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216.

Nel frattempo la Regione FVG, con la L.R. 22/2010, successivamente modificata dall'art. 208 della L.R. 26/2012 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012", ha individuato (comma 44) nelle strutture denominate Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato gli organismi istituzionalmente deputati ad assumere le funzioni esercitate dalle Autorità d'Ambito territoriale ottimale in materia di servizio idrico integrato, stabilendo (comma 45) che queste subentrino nelle funzioni delle AATO a far data dalla soppressione delle Autorità medesime. Inoltre ha previsto (comma 46) che le Consulte d'Ambito subentrino in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo alle AATO, anche con riferimento agli atti interni quali statuti, deliberazioni e determinazioni, al personale e agli organi delle soppresse Autorità.

Poiché l'intervento si è limitato alla sostituzione dell'Autorità con la Consulta, come ben si comprende, la modifica intervenuta risulta assolutamente formale, in quanto lascia del tutto inalterato l'intero impianto organizzativo, che regola il ciclo regionale dell'acqua rispetto allo "status" precedente, essendo la modifica semplicemente nominale, ed affidando un'eventuale ristrutturazione sostanziale del sistema alle determinazioni che il Legislatore riterrà di apportare, se lo riterrà utile.

Vale la pena di ricordare che sulla materia un qualche dibattito si era già aperto, in particolare circa il ruolo della Provincia nell'assetto istituzionale del nuovo sistema, dibattito che, lungi dal registrare ampie convergenze, aveva invece segnalato una sostanziale divergenza di vedute quantomeno fra ANCI e UPI. Presumibilmente da tale divergenza si dovrà ripartire.

Un secondo importante elemento intervenuto nel corso del 2012 è costituito dall'attività dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Si ricorda infatti che, con il decreto-legge n. 201/11 (il cosiddetto "Salva-Italia"), convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l'articolo 21, comma 19, prevede in

particolare che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici". Conseguentemente il DPCM del 20 luglio 2012, recante "*Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*", ha precisato, all'art. 2, comma 1, tra le finalità della regolazione del servizio idrico integrato, la: « ….. *b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;…* ». In conseguenza di ciò l'AEEG in data 28 dicembre 2012 ha assunto le seguenti delibere:

-585/2012/R/idr
"Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013"

-586/2012/R/idr
"Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato"

-587/2012/E/idr
"Avvio di istruttoria conoscitiva in merito ad alcune possibili anomalie relative alle tariffe applicate agli utenti finali del servizio idrico integrato"

La delibera 585/2012, definita dopo un'ampia consultazione nazionale, supera, seppur con modalità provvisorie, il D.M. 1/08/96 "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento", emanato in attuazione dell'allora vigente legge Galli (L. 36/94). Da segnalare che la tariffa definita in base a tale delibera e determinata da ciascun Ente territoriale, dovrà essere approvata dalla stessa AEEG, a conferma che la regolazione tariffaria è affidata a tale Autorità. Le principali novità del metodo tariffario transitorio vanno lette alla luce degli obiettivi assegnati dall'Autorità a questo primo
intervento regolatorio: promuovere gli investimenti nel settore per la realizzazione di nuove infrastrutture o l'ammodernamento di quelle esistenti e adeguare il sistema tariffario agli esiti del referendum del 2011, in particolare conciliando i risultati referendari con la normativa europea in tema di rispetto dei principi del recupero dei costi e del "chi inquina paga". In questa prospettiva vengono in rilievo nel MTT:
- l'espunzione dalla tariffa della componente remunerativa del capitale investito, rigidamente fissata in via amministrativa e non aggiornabile. Al principio della remunerazione del capitale viene infatti sostituito il riconoscimento del "costo della risorsa finanziaria", per sua natura variabile in funzione dell'andamento dei mercati finanziari. Con riguardo al periodo transitorio il profitto non ammesso sarà dunque costituito dalla differenza tra l'adeguata remunerazione del capitale investito, soppressa dal referendum, e i costi riconosciuti dal MTT;
- il graduale allineamento del gettito tariffario e dei ricavi previsti dai piani d'ambito per far fronte agli impegni assunti nei programmi di investimento, che consentirà di assicurare maggiore certezza agli investitori;
- la previsione che il costo degli investimenti sia riconosciuto soltanto ad opere realizzate e in funzione, salva la possibilità di riconoscere in tariffa, a determinate condizioni, uno specifico importo destinato ad

alimentare un fondo per il finanziamento di nuovi investimenti. A tale ultima previsione si accompagna l'introduzione di un meccanismo di verifica del rispetto della destinazione di questa componente tariffaria.
Risponde invece all'esigenza di evitare che l'introduzione del nuovo metodo tariffario abbia un impatto negativo sugli utenti finali la previsione, per il biennio, di un limite massimo di variazione della tariffa e dell'obbligo per l'AEEG, nei casi di incrementi tariffari superiori, di accertare la validità delle informazioni fornite e la corretta applicazione dei nuovi criteri.

Da notare, come già accennato, che il nuovo metodo di tariffazione, che comunque dovrà essere affinato per diventare definitivo con il 2014, è stato pensato prevalentemente con lo scopo di dare risposte alle risultanze dei quesiti referendari del 12/13 giugno 2011 ed in particolare al tema dell'applicazione forfetaria al 7% del capitale investito. Al momento, viste le molteplici reazioni negative ed i numerosi ricorsi legali proposti, non pare che la soluzione formulata abbia trovato unanime condivisione. Tutto ciò induce a temere che nel merito il confronto fra le parti si potrà riaccendere almeno fino alla stesura definitiva, che, come già detto, riguarderà il 2014.

Si segnala inoltre che la delibera 586/2012 fissa regole per la predisposizione della fattura con lo scopo di migliorare la leggibilità della stessa oltre che fornire una maggior ricchezza di informazioni per l'utente, con un evidente miglioramento della trasparenza nel rapporto con il gestore. Infatti fra le altre funzioni di regolazione del SII, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 attribuisce all'AEEG il compito di definire i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio. Anche riguardo a questo aspetto, nelle more dell'avvio di un più ampio procedimento per la regolazione della qualità del servizio, l'Autorità ha optato per un primo intervento sui contenuti minimi e la trasparenza della bolletta dell'acqua, in considerazione dell'importante funzione del documento di fatturazione quale canale di comunicazione con l'utente finale.
L'obiettivo è dunque quello di semplificare e rendere più comprensibili le bollette, anche al fine di favorire una migliore conoscenza del servizio idrico, un uso più consapevole della risorsa e la riduzione dei reclami dovuti a carenze di informazioni. La direttiva, indirizzata a tutti i gestori del SII, elenca innanzitutto un insieme minimo di informazioni che il gestore è obbligato a riportare nei documenti di fatturazione. In particolare vanno inserite in bolletta:
(a) le informazioni relative all'identificazione dell'utente finale, i dati identificativi della fornitura, le informazioni relative alla tipologia di utenza e al tipo di tariffa applicata;
(b) le informazioni relative al periodo di riferimento della fatturazione, alle letture e all'andamento dei consumi;
(c) le informazioni relative alle modalità di pagamento utilizzabili dall'utente finale, alla situazione dei pagamenti delle bollette precedenti e alle procedure previste in caso di morosità;
(d) le informazioni relative ai recapiti per la chiamata al servizio segnalazione guasti, per la presentazione al gestore di reclami o la richiesta di informazioni.
Non è richiesto ai gestori di fornire direttamente nel documento di fatturazione le informazioni relative alla qualità del servizio, alle condizioni contrattuali e alle procedure di reclamo. Al riguardo tuttavia i gestori hanno l'obbligo entro il 30 giugno 2013 di mettere a disposizione degli utenti sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla homepage, la Carta dei servizi e le informazioni sui livelli di qualità

garantiti dal gestore, la composizione analitica dell'acqua fornita, le condizioni di fornitura e le procedure di reclamo. Il gestore dovrà peraltro indicare in bolletta le modalità per l'ottenimento di tali informazioni e garantire l'invio tempestivo delle stesse qualora l'utente ne faccia richiesta.
La direttiva prevede inoltre l'inserimento in bolletta, nella prima pagina con modalità grafiche scelte dal gestore e un carattere di stampa facilmente leggibile, di un quadro di sintesi che, oltre ad alcune delle informazioni obbligatorie menzionate, dovrà riportare il totale dovuto per: la quota fissa; il servizio di acquedotto; il servizio di depurazione; il servizio di fognatura; eventuali voci di perequazione. Dovranno inoltre essere riportati l'eventuale bonus sociale, eventuali acconti già fatturati in bolletta, eventuali addebiti/accrediti diversi da quelli derivanti dall'applicazione della tariffa, l'IVA, l'importo totale della bolletta e lo stato di pagamento delle precedenti bollette. Nel quadro di sintesi dovrà anche essere indicato se l'utente finale sia servito da un impianto di depurazione attivo e, in caso contrario, andranno precisate le ragioni per cui il servizio di depurazione non è disponibile.
E' infine prevista, a partire dal 1° gennaio 2004, la pubblicazione di un glossario, consultabile on line, con i termini più frequentemente utilizzati nel servizio idrico integrato, che i gestori sono tenuti ad utilizzare per la redazione dei documenti di fatturazione e per le comunicazioni agli utenti finali.

E' di tutta evidenza che i due elementi normativi testé richiamati, ristrutturazione delle AATO e ridefinizione della tariffa di riferimento, introducono l'ennesimo rivolgimento nell'intero funzionamento del settore. Più volte si è evidenziato come, in un settore altamente complesso e coinvolgente una molteplicità di interessi e soggetti, un eccesso di modificazione delle regole sia altamente deleterio ai fini della stabilizzazione del funzionamento in quanto, in carenza di certezza, le scelte, che, nel sistema idrico, sono proiettate e producono effetti sui tempi lunghi, non possono essere continuamente ridefinite se non in termini marginali, pena continui sbandamenti del sistema ed una conseguente incoerenza di fondo del funzionamento. In molte circostanze è preferibile non apportare neanche ritocchi migliorativi, ma privilegiare la continuità delle procedure. Tutto questo per dare certezze agli amministratori nello sviluppo di un'azione il più possibile coerente, come premessa per un'accettabile efficienza. Non pare sia questo il caso del sistema idrico, se è vero, come è vero, che ormai dal lontano '94, data di approvazione della legge Galli, le modifiche e gli aggiustamenti sia nazionali che regionali si contano a decine (vedi relazione CONVIRI 2009) ed il futuro rischia di riservarci ancora molte sorprese.
La speranza è che, sulla base delle esperienze passate e più recenti, le scelte che verranno fatte a breve possano essere il più possibile definitive.

*Relazione al Consiglio Regionale – Anno 2012*

## SISTEMA NAZIONALE

Prima di procedere oltre, è interessante gettare uno sguardo su quelle che sono le prospettive generali, in particolare per l'acqua.

Nel marzo 2012, l'**OCSE** (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-34paesi membri, fra i paesi sviluppati aventi in comune un sistema di governo di tipo democratico ed un'economia di mercato**)**ha pubblicato *Prospettive ambientali all'orizzonte del 2050*, simulando lo scenario dei prossimi quarant'anni per identificare i potenziali impatti ambientali delle tendenze demografiche ed economiche in assenza di politiche"verdi" più ambiziose di quelle attuali. Nel 2050 la disponibilità di acqua continuerà a rappresentare un fattore di criticità, soprattutto in considerazione di un previsto incremento della popolazione di 3,9 miliardi di abitanti (complessivamente oltre il 40% della popolazione mondiale). Secondo le proiezioni (vedi fig.), la domanda globale di acqua aumenterà di circa il 53%, a causa della crescente domanda per usi produttivi (+406%), della generazione termica di elettricità (+144%) e dell'uso domestico (127%).

(A) BRIICS: Brasile, Russia, India, Indonesia, Cina, Sud Africa. RoW: Resto del mondo.
Fonte: OECD *Water Outlook to 2050: The OECD calls for early and strategic action*, maggio 2012.

Nei paesi OCSE, l'incidenza sulla domanda totale per l'uso irriguo della risorsa scenderà dal 40%, rilevata nel 2000, al 26% nel 2050, lasciando il primato alla produzione di energia elettrica, il cui fabbisogno di acqua avrà un peso del 37% sul totale (vedi fig.):

Fonte: Elaborazioni AEEG su dati OECD.

Un contributo al contenimento dei consumi idrici è fornito proprio dai paesi OCSE, per i quali, tra il 2000 e il 2050, si prevede una riduzione complessiva del 12%, con una crescita modesta (+5,8%) dei consumi domestici. In controtendenza rispetto a questo trend, in Italia si registra una costante riduzione dei consumi di acqua potabile. Infatti la normativa di riferimento per la fornitura dell'acqua alla popolazione indica che il gestore del servizio idrico è tenuto a offrire alle utenze i livelli minimi di servizio e ad assicurare alle utenze potabili domestiche una dotazione pro capite giornaliera non inferiore a 150 litri per abitante al giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore (d.p.c.m. 4/3/96, n. 46). L'analisi del consumo di acqua potabile fatturata pro capite, effettuata dall'Istat nel rapporto 2012 "Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo", consente di derivare la quantità disponibile per ciascun abitante, identificando al contempo le tendenze dei comportamenti dei cittadini nell'utilizzo della risorsa idrica. In media nei comuni capoluogo di provincia, nei quali il consumo globale di acqua potabile fatturata nel 2011 per uso domestico ammonta a 1,16 miliardi di $m^3$, il consumo di acqua pro capite sempre nel 2011 è di 64 $m^3$/anno, pari a 175,4 litri per abitante al giorno: -3,7 per cento rispetto al 2010 con una ripartizione che vede il 15,5 per cento dei capoluoghi consumare tra i 200 e i 240 litri di acqua potabile per abitante al giorno, circa la metà tra i 150 e i 200 litri, il 34,5 per cento tra 100 e i 150; nel lungo periodo poi la contrazione totale è stata di poco inferiore al 15 per cento (era 206,1 litri per abitante al giorno nel 2002), a conferma della riduzione dei consumi di acqua che si osserva ormai da dieci anni,correlata alla maggiore attenzione all'utilizzo della risorsa idrica da parte dei cittadini. Tuttavia, i servizi idrici offerti ai cittadini restano di qualità inferiore rispetto a quelli di molti altri Paesi OCSE. I volumi di acqua non fatturata sono relativamente elevati e il livello di accesso a infrastrutture efficienti per il trattamento delle acque reflue è relativamente basso.

In presenza di un tale stato di cose, vi è da ricordare che sulla base delle precedenti riforme attuate negli anni novanta, è stato avviato un importante processo di accorpamento dei fornitori di servizi idrici. In seguito all'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), il numero degli enti gestori è passato da

oltre 8.000 a 115 negli ultimi 15 anni. Tale accorpamento ha permesso di realizzare economie di scala, migliorare la pianificazione e compiere i primi passi verso l'industrializzazione del servizio. Ma d'altra parte, come si legge 'Rapporti sulle performance ambientali ITALIA 2013'(a cura dell'Organisation de coopération et de développementéconomiques – OCDE), "*i servizi idrici offerti ai cittadini restano di qualità inferiore rispetto a quelli di molti altri Paesi OCSE. I volumi di acqua non fatturata sono relativamente elevati e il livello di accesso a infrastrutture efficienti per il trattamento delle acque reflue è relativamente basso. La governance del settore è carente e caratterizzata da ambiguità e incertezza. In particolar modo, i rapporti tra gli enti gestori e le autorità di vigilanza (e tra questi enti e i comuni) non sono ben definiti. Il referendum del 2011 sui servizi idrici ha generato ulteriore incertezza normativa e ha notevolmente ridotto il ruolo del settore privato. La recente nomina dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ad autorità di regolazione dei servizi idrici rappresenta quindi un passo potenzialmente positivo. Basandosi sull'esperienza maturata nella gestione delle utilities in altri settori, l'AEEG potrebbe potenziare la gestione finanziaria degli enti gestori dei servizi idrici, contribuendo così a creare un contesto più stabile per gli investimenti.*"

Per quanto riguarda gli assetti istituzionali che regolano il Servizio Idrico Integrato, vi è da rilevare che la citata riforma introdotta dalla L. 42/2010 ha già parzialmente prodotto i primi effetti.
La maggioranza delle Regioni italiane (dodici su diciannove Regioni considerate, in quanto il Trentino Alto Adige non viene contemplato non avendo mai legiferato in materia di AATO per gli effetti della sentenza n. 412 del 7 dicembre 1994 della Corte costituzionale)ha già completato il processo di insediamento dei soggetti cui sono state attribuite le funzioni delle soppresse AATO. Le restanti sette Regioni (Sicilia, Lazio, Sardegna, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Campania), invece, nelle more del completamento del richiamato processo, hanno provveduto a nominare *pro tempore* appositi commissari straordinari o comunque a individuare specifici regimi transitori.

Allo stato attuale degli atti quindi, la situazione è la seguente:

| Regione | N° nuove ATO ex L. 42/10 | N° "vecchie" ATO ex d.lg. 152/06 |
|---|---|---|
| Piemonte | 6 | 6 |
| Valle D'Aosta | 1 | 1 |
| Liguria | 4 | 4 |
| Lombardia | 13 | 12 |
| Veneto | 8 | 8 |
| Friuli Venezia Giulia | 4 | 4 |
| Emilia Romagna | 1 | 9 |
| Toscana | 1 | 6 |
| Umbria | 4 | 3 |
| Marche | 5 | 5 |
| Lazio | 5 | 5 |
| Abruzzo | 1 | 6 |
| Molise | 1 | 1 |
| Campania | 4 | 4 |
| Puglia | 1 | 1 |
| Basilicata | 1 | 1 |
| Calabria | 1 | 5 |
| Sicilia | 9 | 9 |
| Sardegna | 1 | 1 |
| Interregionale "Lemene" | 1 | (1) |
| **ITALIA** | **72** | **91 + (1)** |

Per quanto attiene agli investimenti, si sottolinea ancora una volta che il settore dei servizi idrici è un elemento essenziale dell'economia e dell'assetto sociale del Paese. Il settore ha la necessità di rinnovare le reti e i propri impianti. Il Piano degli investimenti deve affrontare sia l'effetto che i mutamenti climatici stanno producendo sui livelli dei servizi, sia contribuire a ridurre l'impatto della popolazione e delle attività economiche sull'ambiente. Il settore attraverso la realizzazione di questo vasto programma d'investimenti può svolgere un ruolo importante nel rilancio della domanda e più in generale per stimolare la ripresa economica. Secondo uno studio realizzato negli USA, un investimento di 1 miliardo di dollari triplica quasi i suoi effetti sulla domanda per beni e servizi arrivando ad un incremento stimato da 2,87 a 3,46 miliardi di dollari. Per un investimento di un miliardo di dollari, si stima che l'impatto che avrà sull'aumento dell'occupazione vari fra 20.000 e 27.000 nuovi posti di lavoro. Sulla base di questi presupposti, dopo aver quantificato la spesa annuale d'investimento prevista nei piani di Ambito, si procede a calcolare l'effetto moltiplicatore degli investimenti sulla domanda complessiva e sull'occupazione. Questo effetto moltiplicativo porta a ipotizzare che una spesa annua iniziale di 1,8 miliardi produca, complessivamente, una crescita della domanda di beni e servizi nel Paese da un minimo di 5,2 a un massimo di 6,2 miliardi di euro, e un incremento dell'occupazione da un minimo di 40.000 a un massimo 54.000 nuovi posti di lavoro. Gli investimenti possono produrre questi effetti sulla domanda a condizione però che siano finanziabili. La tariffa è una delle condizioni della finanziabilità degli investimenti. Tuttavia la nuova metodologia tariffaria recentemente introdotta dall'AEEG, con l'allungamento della vita utile delle infrastrutture, sembra rendere più difficile il finanziamento degli investimenti.

Sull'argomento nel tempo è diventato un punto di riferimento per il dibattito sul settore lo studio contenuto nel Blue Book 2011, edito da Utilitatis, nel quale si evidenzia che il fabbisogno di investimenti da spendere nei prossimi 30 anni è arrivato a 65,15 miliardi di euro e che, di questi, solo il 10% è coperto da fondi pubblici. Più di recente (maggio 2013) l'ANEA, Associazione Nazionale Autorità e Enti d'Ambito, ha prodotto un "Workingpaper" sull'argomento, che fa riferimento ad una indagine recente (Co.N.Vi.R.I. 2011). In tale documento sono riassunti i dati raccolti in merito agli investimenti previsti originariamente nei documenti di pianificazione, dal primo documento entrato in vigore nel 1999 ad oggi, relativamente ad un campione di 112 gestori, che servono più di 40 milioni di abitanti. Si nota che gli investimenti previsti complessivamente, al lordo dei contributi a fondo perduto, sono quasi € 29 miliardi. Ciò si traduce, in media, in investimenti per abitante di € 715, ossia quasi € 44 l'anno per abitante su un periodo medio di affidamento di 24 anni.

***Tab. 1*** **– Investimenti lordi previsti dai piani di Ambito prima della revisione**

| | Popolazione servita | Durata dei Piani in anni (media) | Importo (€) | Per abitante (€) | Per ab/anno (€) (ponderata) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Piani di Ambito (PDA)** | 35.378.423 | 24 | 28.361.173.167 | 802 | 43 |
| **Piani di Prima Attuazione (PPA)** | 5.452.651 | 3 | 837.840.372 | 154 | 55 |
| **Totali** | 40.831.074 | | 29.199.013.539 | 715 | 44 |

Fonte: elaborazioni da (Co.N.Vi.R.I., Appendici al Rapporto sullo stato dei servizi idrici, 2011)

L'indicatore chiave del fabbisogno d'investimenti è costituito dall'investimento medio annuo per abitante, che nel nostro caso è pari a circa 44 euro. Queste stime confermano i valori degli investimenti precedentemente rilevati dallo stesso organismo di vigilanza negli anni precedenti. Già nel rapporto del 2004, la stima del fabbisogno d'investimenti era di 47 miliardi di Euro per l'intera popolazione, con valori

pro-capite di 849 Euro per abitante e di 33 Euro per abitante per anno, importi simili a quelli rilevati nel rapporto del 2011.
La Tabella 2 ci fornisce la comparazione delle stime degli investimenti per l'Italia con quelle dell'Inghilterra e degli USA. Le stime sono espresse in Euro e sono pesate per il tasso di conversione in parità di potere d'acquisto dei diversi paesi (Ppp - Purchasingpowerparities):

***Tab. 2*** **- Fabbisogno d'investimenti nelle infrastrutture dei servizi idrici**

| Paese | Organizzazione | Periodo | n. anni | Investimenti Miliardi di Euro | Investimenti Pro capite Euro | Investimenti Annui Miliardi di Euro | Investimenti Pro capite annui Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.K. | OFWAT | 2005-2010 | 5 | 21,2 | 397 | 6,5 | 79 |
| Italia | COVIRI | 2000-2026 | 26 | 47,6 | 849 | 1,8 | 33 |
| U.S.A. | Win | 2000-2019 | 20 | 598,2 | 2.265 | 29,9 | 113 |
| U-S.A. | EPA | 2000-2019 | 20 | 392,1 | 1.484 | 19,6 | 74 |

Fonte: (Danesi, Passarelli, & Peruzzi, 2007, p. 46)

Si noti che l'investimento pro capite previsto in Italia è largamente inferiore. Uno dei fattori che spiegano tale differenza risiede nel fatto che il metodo tariffario vigente fino al 2011 prevedeva un limite del 5% all'incremento annuale della tariffa, che ha condizionato l'entità delle previsioni di investimento.

In ragione di un tale pregresso storico, nel settore dei servizi idrici, le criticità più rilevanti nel nostro Paese sono un livello di perdite fra i più elevati d'Europa (oltre il 30% dell'acqua immessa in rete e non fatturata), il 15% della popolazione non ha servizio di fognatura e il 30% della popolazione non ha servizio di depurazione; gli impianti hanno un'età media di 20 anni
e la maggior parte sono di piccole dimensioni, funzionano male o sono inadeguati. Altre criticità riguardano:
la stratificazione normativa,
la presenza di diversi metodi tariffari
l'elevato numero di soggetti coinvolti, fra i quali numerosi enti locali e oltre 3000 operatori dei quali non esiste una completa anagrafica a livello nazionale.

Di fronte ad un tale stato di cose non si può non rilevare che in Italia il costo dell'acqua è, in media, fra i più bassi d'Europa, al di sotto di Spagna,Francia, Grecia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Ungheria. Come del resto si rileva dalla Tab. 3, un metro cubo di acqua nel nostro Paese ha un costo medio di poco più di un euro, un valore più alto solo della Romania e molto più contenuto rispetto agli oltre 4 euro per metro cubo dei cittadini del Regno Unito, degli oltre tre euro di Francia, Grecia, Svizzera e Finlandia.

*Relazione al Consiglio Regionale – Anno 2012*

***Tab.* 3 – Costo medio della risorsa acqua (€/m³)**

I livelli di perdite legati alle problematiche delle infrastrutture, sono invece, come già detto, fra i più elevati d'Europa: oltre il 30% dell'acqua immessa in rete e non fatturata risulta disperso rispetto al 22% della Spagna, del 19% della Gran Bretagna, del 10% della Danimarca e del 7% della Germania.

***Tab.* 4– Le perdite di rete in Europa (% acqua immessa in rete e non fatturata)**

Fonte: elaborazioni su dati Civicum, centro studi Mediolanum, 2008

La tariffa quindi è lo strumento fondamentale per fronteggiare il tema degli investimenti e conseguentemente per por rimedio ai gravi problemi di obsolescenza e di ammodernamento delle reti, che i dati precedenti ci indicano affliggere l'intero ciclo dell'acqua.
Senza entrare nel merito del Metodo Tariffario Transitorio, i cui effetti sono ancora tutti da sperimentare e potranno essere oggetto di attenzione nelle prossime relazioni, ci limiteremo qui ad un esame sommario dell'attuale situazione tariffaria, rispetto alla quale alcuni primi dati sono forniti dalla Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, prodotta dall'AEEG ed alla quale si rinvia.
Per una ricognizione più grossolana, ma non per questo meno efficace, ci riferiremo anche quest'anno all'XI^ INDAGINE NAZIONALE A CAMPIONE SULLE TARIFFE 2012 DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO a cura del C.E.E.F. di Federconsumatori, che si riferisce ad un totale di 109 città capoluogo di provincia italiane su 113, oltre che all'Indagine sul SII-2012 a cura dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, realizzata in tutti i capoluoghi di provincia italiani.
Peraltro, in relazione alla "scientificità" di questi dati, non possiamo non condividere le dichiarazioni del coordinatore di Federutility Adolfo Spaziani, riferite alle numerose indagini sull'argomento da parte di varie associazioni,il quale, nell'auspicare che, con il controllo del SII affidato dell'Autorità dell'Energia, ci sia un'unica fonte ufficiale di dati, rileva che: "Le associazioni dei consumatori, le associazioni degli imprenditori, le fondazioni ed i numerosi centri di ricerca, fanno un lavoro pregevole ed importante.
Tuttavia bisogna considerare che i dati sull'acqua sono pochi e dispersi. Mancano alla fonte. Esistono metodi tariffari differenti, che rendono imparagonabili le situazioni, con il paradosso che i più virtuosi, che hanno tariffe più alte perché hanno investito per raggiungere gli standard di servizio ed applicano regole aggiornate, vengono confrontati con coloro che non fanno nulla da anni".
Al fine di rendere maggiormente confrontabili i dati medi, si fa riferimento alle seguenti aggregazioni regionali:

**Nord-Ovest**
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Lombardia
**Nord-Est**
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Trentino-Alto Adige
**Centro**
Toscana
Umbria
Lazio
Marche
**Sud-Isole**
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Abruzzo
Sicilia
Sardegna

Inoltre per comprendere le variazioni di spesa per il servizio idrico integrato, è opportuno tenere conto non solo delle singole tariffe ( agevolata, base, 1^ eccedenza, 2^ eccedenza, 3^ eccedenza, etc. ) ma anche delle dimensioni delle fasce di consumo:

Si rileva qui la grande frammentazione che si ha nel settore "consumo domestico" relativamente alle fasce di consumo anche dal punto di vista della distribuzione geografica a conferma dell'assoluta necessità di una urgente regolamentazione di questo aspetto dell'articolazione tariffaria su base nazionale, cui l'AEEG sta attualmente lavorando e che dovrebbe vedere la luce a breve.
In tale situazione è comunque possibile effettuare un quadro di sintesi per quanto riguarda il consumo di 200 mc/anno, che, per una famiglia composta da tre persone, corrisponde ad un consumo per persona di circa 182 l/giorno , dato questo leggermente superiore a quanto statisticamente rilevato circa i consumi in Italia, che, dai dati ISTAT 2009, risulta essere di 180,8 l/giorno pro capite:

| | QUOTA FISSA | TOTALE QUOTA SERVIZIO ACQUEDOTTO | TOTALE QUOTA SERVIZIO FOGNATURA | TOTALE QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE | TOTALE IMPONIBILE SII | IVA | TOTALE BOLLETTA SII | euro/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **media Italia** | 21,29 | 154,48 | 37,19 | 82,51 | 294,26 | 29,43 | **323,69** | 1,62 |
| **nord-ovest** | 16,64 | 114,08 | 30,73 | 75,87 | 233,05 | 23,31 | **256,36** | 1,28 |
| **nord-est** | 21,01 | 151,18 | 38,54 | 97,27 | 308,00 | 30,80 | **338,80** | 1,69 |
| **centro** | 26,66 | 206,31 | 63,34 | 88,39 | 385,86 | 38,59 | **424,44** | 2,12 |
| **sud - isole** | 21,57 | 160,92 | 31,53 | 74,58 | 288,61 | 28,86 | **317,47** | 1,59 |

Ricordando che 5 sono le voci che concorrono alla formazione della tariffa (quota fissa, acquedotto, fognatura, depurazione e IVA), si rileva come, anche per quanto riguarda i costi, notevoli siano le disparità, che indicano ancora una volta profonde diversità nelle condizioni strutturali e di esercizio del ciclo dell'acqua.

E' utile a questo proposito confrontare i precedenti dati generali con quelli riferiti nella Tab. 5 alla Regione Friuli Venezia Giulia per verificarne l'allineamento:

***Tab. 5 – medie tariffarie FVG per 200 mc.- 2012***

| | QUOTA FISSA | TOTALE QUOTA SERVIZIO ACQUEDOTTO | TOTALE QUOTA SERVIZIO FOGNATURA | TOTALE QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE | TOTALE IMPONIBILE SII | IVA | TOTALE BOLLETTA SII | euro /m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIULI V.G. | 36,12 | 111,94 | 23,84 | 64,72 | 236,62 | 23,66 | 260,28 | 1,30 |

E' interessante osservare come, tranne la quota fissa, tutte le altre voci siano inferiori ai valori delle corrispondenti medie nazionali, a testimonianza del minor costo dell'acqua friulana. Per quanto riguarda la quota fissa, si segnala che Gorizia, con un costo di 77,19 €/anno (utenza completa-famiglia fino a 4 persone), risulta per questa sola voce la più cara d'Italia.
Al fine di valutare l'evoluzione della spesa del SII a livello nazionale, la Tab. 6 confronta il costo per un'utenza domestica di 200 mc. forniti dal servizio nell'intervallo di tempo 2000-2012. Si ricorda che in questo periodo si è avuto il sostanziale passaggio dal metodo ex-CIPE all'ex Metodo Normalizzato, la qual cosa ha comportato una razionalizzazione della tariffa ma anche un correlato incremento della stessa:

*Tab. 6*

Come si può osservare, nell'arco di tempo considerato l'incremento risulta del 60,52 %, corrispondente a €. 115; mentre nel solo ultimo biennio tale incremento è stato del 7,7 % ossia di €. 22. Tuttavia, nonostante questi considerevoli incrementi percentuali, si ricorda (vedi tab. 3) che il costo in valore assoluto risulta ancora fra i più bassi d'Europa.

E' altresì utile, per completare il quadro dell'informazione, osservare la seguente Tab. 7, dove si confronta l'incremento del costo del servizio, sempre relativamente a 200 mc./anno, con l'aumento del costo della vita intervenuto durante il periodo di tempo 2000-2012, considerando la base 100 per entrambe i parametri al 2000:

***Tab. 7***

Nel periodo considerato si è verificato quindi un aumento del 60,52 % mentre l'aumento dell'indice dei prezzi è stato del 28%, cioè l'aumento medio della bolletta negli ultimi 10 anni è stato più del doppio rispetto all'aumento dell'inflazione. Vi è qui da rilevare che, nonostante questo incremento percentualmente notevole, tutto ciò non ha comunque permesso di risolvere gli annosi problemi legati al SII, vale a dire l'obsolescenza delle reti, l'estensione delle stesse alle zone scoperte, ma soprattutto la realizzazione di un adeguato e moderno sistema di depurazione delle acque reflue. È noto infatti (Blue Book 2011) che l'intero sistema necessita nei prossimi 30 anni di investimenti pari a non meno di €. 65 miliardi, a testimonianza dei ritardi in cui verso l'intero ciclo dell'acqua nazionale. Nel focus poi sull'Italia condotto nell'ambito del *Rapporto sulle performance ambientali*, pubblicato dall'OECD all'inizio del2013, viene dato conto delle rilevanti «*perdite di acqua nelle infrastrutture di fornitura idrica*» presenti su tutto il territorio nazionale, sottolineando come la loro natura possa essere sia "realeo fisica" (cui corrisponde - a causa di rotture, guasti o disservizi- un volume di acqua che fuoriesce dal sistema distributivo), sia"apparente" (generata per esempio da un volume idrico sottratto senza autorizzazione - allacciamenti abusivi - o consegnato e non misurato a causa dell'assenza o della imprecisione dei contatori finali).

L'OECD, riscontrando una valore medio nazionale delle dispersioni idriche pari a circa il 36%, precisa infatti che le perdite reali possono essere inferiori al citato dato medio, in quanto lo stesso sintetizza anche i casi in cui il consumo di acqua non viene misurato o non viene pagato correttamente, affermando poi, che «*secondo alcune stime, le attività illegali potrebbero rappresentare tra il 4%e il 20% del prelievo totale di acqua in Italia*». Inoltre se si fa riferimento alle risultanze del rilevamento delle variabili gestionali e tecniche del comparto effettuato tramite il SIViRInel 2011 (sui dati 2009, riferiti a un campione di 133 gestori), utilizzando come indicatore delle perdite il rapporto tra il volume disperso e il totale del volume immesso in rete, a livello nazionale, risultano stimate perdite medie pari al 37,9%, dato che sostanzialmente conferma la stima dell' OECD.In aggiunta a queste stime, sono forniti da Cittadinanzattiva dati più aggiornati riferiti, come già detto, ai capoluoghi di Provincia e relativamente al 2012:

***Tab. 8***

**Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe su dati Legambiente – Ecosistema Urbano 2012**

Confermando le risultanze e le riflessioni dei numerosi studi condotti a livello nazionale, l'OCSE, nel già richiamato *Rapporto sulle performance ambientali*, fornisce evidenza della riduzione della spesa destinata agli investimenti, in particolare quella per le infrastrutture necessarie alla gestione delle acque reflue (Tab.9), che «*ha contribuito ad accrescere l'obsolescenza delle infrastrutture e le perdite idriche nelle reti e a far diminuire il livello del servizio*» in un contesto nel quale gli obblighi comunitari e lo stato infrastrutturale del servizio - "in via di degrado" – richiedono maggiori interventi:

***Tab. 9 – Investimenti per la gestione delle acque reflue***

Fonte: Elaborazioni OECD su dati ISTAT, Spesa per la gestione dei rifiuti, delle acque reflue e delle risorse idriche in Italia (2012).

A tal proposito si ricorda che sono oltre 100 le aree del nostro Paese bocciate dall'Europa per via di una procedura di infrazione (Procedura d'infrazione 2004/2034) sulla depurazione, aperta dal 2009, sugli agglomerati superiori ai 15.000 abitanti, che scaricano in aree 'normali'. Il 19 luglio 2012 la Corte di Giustizia Ue ha infatti condannato l'Italia. La sanzione rischia di essere pesante, se non ci si adegua al più presto: la penalità di mora potrà andare da un minimo di circa 12.000 euro a un massimo di 715.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento; oltre a una somma forfettaria calcolata sulla base del Pil, e alla possibile sospensione di finanziamenti europei, fino all'attuazione della sentenza. Sempre sulla depurazione, l'Italia e' deferita alla Corte Ue per zone con oltre 10.000 abitanti, che scaricano in aree 'sensibili'. Quanto alla prima procedura d'infrazione e alla condanna della Corte Ue del luglio 2012 in sostanza la depurazione non funziona come dovrebbe e come stabilito dall'Europa nel 1991 (in Friuli Venezia Giulia i due siti interessati sono Trieste-Muggia-S.Dorligo e Cervignano del Friuli). I nodi sulla depurazione, che l'Europa ci contesta, riguardano il mancato o non corretto adeguamento (nei termini e nei tempi previsti dalla Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane) dei sistemi di raccolta e trattamento degli scarichi. L'adeguamento dovrebbe avvenire entro il 2015. Per il nostro Paese è questo un traguardo che sembra difficilmente raggiungibile, cosicché dal 1 gennaio 2016 scatteranno le sanzioni che la Unione europea ha inflitto al nostro Paese, con sentenza definitiva.

Da ultimo ed in rapporto proprio alla complessa e frammentaria situazione in cui versa il SII nazionale, è opportuno sottolineare quanto segnalato dall'AEEG nella "Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta"-2013. Nel capitolo 'Attuazione delle regole transitorie sui costi riconosciuti' viene illustrato lo stato dell'arte circa l'applicazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) introdotto in conseguenza dell'approvazione della delibera 585/2012/R/idr dell'AEEG. Trascurando il fatto che a oggi pendono complessivamente avanti al TAR Lombardia oltre 35 ricorsi avverso tale metodo e gli atti connessi e ricordando che entro il 30 aprile 2013 gli Enti di competenza avrebbero dovuto approvare e

segnalare all'AEEG la nuova tariffa calcolata in base al MTT, risulta che rispetto alle 91 AATO preesistenti alla legge n. 42/10, quelle che hanno trasmesso atti ed elaborazioni tariffarie sono solo 72 e dal momento che in alcuni territori la gestione è frammentata in molteplici operatori, in totale sono pervenute all'Autorità 159 elaborazioni tariffarie, la maggior parte degli Enti d'ambito avendo infatti scelto di procedere alla trasmissione di tante tariffe quanti sono i soggetti operanti sul territorio. Occorre poi segnalare che delle 72 AATO preesistenti che hanno provveduto alla predisposizione e all'invio degli atti relativi al computo tariffario, solo 21 hanno provveduto a deliberare l'approvazione della proposta tariffaria: come evidenziato dalla Tab. 10, solo in Friuli Venezia Giulia e nell'ATO interregionale del Lemene, la totalità di AATO ha adempiuto all'obbligo di approvazione:

***Tab. 10 – Elaborazioni tariffarie pervenute all'AEEG per Regione***

| REGIONE | ENTI D'AMBITO PRE-ESISTENTI | ENTI D'AMBITO PRE-ESISTENTI CHE HANNO INVIATO L'ELABORAZIONE TARIFFARIA | GESTIONI RELATIVE ALLE ELABORAZIONI TARIFFARIE PERVENUTE | ENTI D'AMBITO PRE-ESISTENTI CHE HANNO APPROVATO L'ELABORAZIONE TARIFFARIA | ENTI D'AMBITO PRE-ESISTENTI CHE HANNO APPROVATO ALMENO UNA ELABORAZIONE TARIFFARIA INFERIORE A QUELLA MASSIMA CONSENTITA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CON COERENTE INDIVIDUAZIONE DEI COSTI | SENZA COERENTE INDIVIDUAZIONE DEI COSTI |
| Lemene | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Piemonte | 6 | 6 | 26 | 2 | 0 | 2 |
| Lombardia | 12 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Veneto | 8 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Friuli Venezia Giulia | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 |
| Liguria | 4 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| Emilia Romagna | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Toscana | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| Umbria | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Marche | 5 | 5 | 16 | 4 | 0 | 1 |
| Lazio | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Abruzzo | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Molise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campania | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Puglia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Basilicata | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Calabria | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sicilia | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sardegna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 91 | 72 | 159 | 21 | 5 | 7 |

Fonte: Elaborazioni AEEG

## SITUAZIONE REGIONALE

Come è ormai consuetudine, nell'illustrare l'evoluzione intervenuta nel sistema regionale durante il corso dell'anno precedente, si procederà ad una prima disanima dell'ATOI "Lemene", stante la particolarità dello stesso, in quanto fondato su un accordo fra Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia, ed in considerazione anche dello sfasamento temporale nell'attività dovuta, verificatosi fra questo Ente e l'attività media che si è realizzata nella restante parte del territorio regionale friulano, che verrà quindi esaminata in termini unitari. Per quanto riguarda poi l'attività iniziale dell' ATOI "Lemene", si rinvia a quanto già illustrato nelle precedenti relazioni annuali.

### CATOI "Lemene"

Come è noto, l'ATOI "Lemene" è costituito da 27 Comuni, 15 friulani e 12 veneti (Portogruaro partecipa con il solo territorio di due sue frazioni), nei quali il servizio idrico è salvaguardato per due gestori: CAIBT s.p.a. e ABL s.p.a..

CAIBT gestisce il ciclo dell'acqua nella cosiddetta "area orientale", costituita da 8 Comuni, mentre ad ABL spetta analogo compito negli altri 19 Comuni costituenti l' "area occid.-settentrionale". Entrambe le società sono caratterizzate da capitale interamente pubblico.

Il ritardo con cui l'ATOI ha svolto i suoi primi adempimenti legati all'assetto istituzionale ed organizzativo ha rallentato il consolidarsi dell'ente, rendendo gracile la struttura sia finanziaria che organizzativa. Vi è da rilevare infatti la totale assenza di struttura operativa propria nel corso del 2012, mentre, per quanto riguarda le spese correnti in tale esercizio, di seguito è riportato il dettaglio:

***Tab. 11 - Dettaglio spese correnti per ATOI (anno 2012)***

| Totale spese correnti (€) | Organi istituzionali (€) | Personale (€) | Spese di consulenza (€) | Altre spese generali (€) | Popolaz. ( ab) Istat 2006 | Spese per abitante (€/ab) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.071,00 | 52.667,70 | 0,00 | 0,00 | 11.403,30 | 176.962 | 0,36 |

Da rilevare infatti che risulta a zero la spesa sia per il personale che per eventuali consulenze.

Più interessante risulta invece la struttura dei gestori correlata alla struttura fisica connessa al ciclo dell'acqua, così come risulta dalla seguente tabella:

***Tab.12 - Personale dei Gestori addetto al SII (anno 2012)***

| Gestore | Comuni serviti (n) | Lunghezza acquedotto (Km) | Lunghezza fognature (Km) | Impianti di depurazione (n) | Dipendenti addetti al SII (n) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABL S.p.A. | 19 | 1.684 | 776 | 87 | 64 |
| CAIBT S.p.A. | 8 | 577.41 | 276.5 | 6 | 33 |

Dal punto di vista della pianificazione l'assemblea dell'ATOI ha approvato due piani stralcio per le due aree in cui è suddiviso il territorio, la cui durata è trentennale e che fanno da guida per gli investimenti. Peraltro la pianificazione di dettaglio di tali strumenti è proiettata del decennio, in quanto si presume che, abbondantemente prima della scadenza di tale periodo, si procederà all'approvazione del Piano d'Ambito quale strumento formale, propedeutico all'affidamento definitivo del servizio. Nelle more di un tanto la situazione degli investimenti previsti è la seguente:

***Tab.13 - Investimenti previsti dai Piani d'Ambito al 31/12/2012***

| Gestore | data di approvaz. o ultima revis. | durata Piano (anni) | invest. totale lordo (+contr. pubb.) X 1.000 € |
|---|---|---|---|
| **ABL S.p.A.** | 29.12.2010 | 30 | 354.300 |
| **CAIBT S.p.A.** | 29/12/2010<br>30/07/2012 | 30 | 109.073 |

E' utile dettagliare gli investimenti sia in relazione al tipo di impianti (Tab. 14), sia rispetto alla dinamica temporale degli stessi, con particolare riguardo a quanto previsto negli esercizi precedenti,

così come risulta dalla Tab. 15. Un tanto consente di mettere a confronto l'attività di pianificazione con l'effettiva capacità realizzativa (Tab. 16) nel tempo che ci sta alle spalle. E' evidente che lo scarto così rilevato può dipendere da molteplici fattori esogeni e da qualche fattore endogeno, cui sarebbe opportuno porre rimedio:

***Tab.14 - Piano stralcio: investimenti totali previsti***

| Gestore | Invest. totale lordo previsto (con contributo pubblico) | Invest. totale netto previsto | Invest. totale lordo per fognature | Invest. totale lordo per depurazione | Invest. totale lordo per acquedotto |
|---|---|---|---|---|---|
| **ABL S.p.A.** | 354.300.000 | 354.300.000 | 141.851.951 | 90.104.893 | 122.343.156 |
| **CAIBT SpA** | 109.073.000 | 106.636.000 | 55.162.000 | 9.387.000 | 42.087.000 |

***Tab.15 - Investimenti previsti al 31-12-2012***

| Gestore | Invest. totali del Piano stralcio da realizzarsi o appaltare entro 31-12-2012 | Previsti per fognature al 31-12-2012 | Previsti per depurazione al 31-12-2012 | Previsti per acquedotto al 31-12-2012 |
|---|---|---|---|---|
| **ABL S.p.A.** | 19.700.000 | 5.500.000 | 5.050.000 | 9.150.000 |
| **CAIBT S.p.A.** | 6.610.820 | 4.106.800 | 949.020 | 1.555.000 |

***Tab.16 - Investimenti effettuati o appaltati al 31-12-2012***

| Gestore | Invest. totali del Piano stralcio realizzati o appaltati al 31-12-2012 (€) | Realizzati o appaltati per fognat. (€) | Realizzati o appaltati per depuraz. (€) | Realizzati o appaltati per acqu. (€) |
|---|---|---|---|---|
| **ABL S.p.A.** | 10.143.703,66 | 1.725.978,08 | 3.025.864,50 | 5.391.861,08 |
| **CAIBT S.p.A.** | 2.635.000,00 | 868.000,00 | 687.000,00 | 1.080.000,00 |

Si rileva quindi che, nel caso di ABL s.p.a., quanto realizzato ammonta al 51,49 % di quanto previsto; mentre per quanto attiene a CAIBT s.p.a. tale entità scende al 39,85 %. Si rileva inoltre che, nel caso di entrambe i gestori, la percentuale inferiore di risorse impiegate riguarda la voce "fognatura".

Alla luce degli investimenti effettuati e di quanto in previsione, tenendo conto del fatto che sostanzialmente la copertura dell'intero bilancio, comprensivo di investimenti e parte corrente, è affidata quasi interamente agli introiti derivanti dalle tariffe, la Tab.17 fornisce il valore della tariffa nelle due aree calcolata secondo il MTT, oltre che la struttura della stessa nei casi "uso domestico" e "uso non domestico" :

***Tab.17 - Articolazione tariffaria per ATO al 31-12-2012***

| Gestore | Tariffa ( €/m$^3$ ) MTT | N° fasce tariffa uso domestico | N° tipi tariffe uso non domest. | N° Comuni con tariffa CIPE |
|---|---|---|---|---|
| **ABL S.p.A.** | 1.437 | 5 | 3 | - |
| **CAIBT S.p.A.** | 1.304 | 5 | 4 | - |

A questo proposito allora, si osserva che, nel caso di entrambe i gestori, l'incremento della tariffe fra il 2011 ed il 2012 ammonta al 7,5 %.

Un dato particolarmente importante, soprattutto in momenti di crisi come l'attuale, è costituito dalla morosità, che seppure parzialmente, fornisce un'approssimazione degli effetti sociali che le tariffe hanno sugli utenti. Tale parametro è calcolato come percentuale dell'inevaso sul fatturato totale annuo. Nel caso dell'ATOI la situazione dell'esercizio di competenza 2011 è descritta dalla Tab.18:

***Tab.18 – Quadro della morosità nelle ATOI al 30/06/2012***

| **Gestore** | **Utenze totali** (Ut.T) | **Importo fatture emesse (competenza 2011)** E | **Importo fatture compet. 2011 in mora al 30/06/2012** M | **Morosità %** 100xM/E |
|---|---|---|---|---|
| ABL S.p.A. | 42.136 | 10.740.011 | 1.706.437 | 15.88 |
| CAIBT S.p.A. | 16.816 | 5.856.517 | 287.234 | 4,90 |

Come si può rilevare, significativo è l'effetto del fenomeno nell'area "occ.-settentrionale", dove peraltro l'importo della tariffe è maggiore che nell'area "orient.".

Un altro importante capitolo che riguarda il ciclo dell'acqua ed in particolare l'efficienza dello stesso è costituito dal tema della dispersione idrica. La delicatezza dell'argomento unitamente alla sua complessità richiederebbero una trattazione estesa e puntuale dell'argomento, il che esula dalla natura della presente relazione. Ci limiteremo perciò a fissare un parametro grossolano, sufficiente peraltro a fornire un'approssimazione sufficiente dell'intero fenomeno. Tale parametro fa riferimento ai dati richiesti dall'AEEG negli appositi modelli che devono essere compilati e forniti dai gestori e nella fattispecie è costituito dal rapporto fra il volume totale d'acqua prelevato dall'ambiente sul volume consegnato alle utenze. Le risultanze di un tanto sono contenute nella seguente tabella:

***Tab.19- Stima approssimata della dispersione idrica***

| Gestore | Utenze totali (UtT) | Volume totale prelevato ($A_{02} + A_{07}$) $m^3$ | Volume consegnato alle utenze ($A_{10} + A_{11}$) $m^3$ | Dispersione $1-[(A_{10} + A_{11})/(A_{02} + A_{07})]$ % |
|---|---|---|---|---|
| **ABL S.p.A.** | 42.136 | 12.372.290 | 7.661.375 | 38.07 |
| **CAIBT S.p.A.** | 16.816 | 5.552.520 | 4.287.343 | 22,79 |

Poiché l'ISTAT, con il report 2012, ci informa che la media nazionale nel campo della dispersione idrica si aggira intorno al 34%, osserviamo che le percentuali riferite ai due gestori si discostano notevolmente, sia in positivo che in negativo, rispetto al valor medio, segnalando, probabilmente, oltre che una sostanziale diversità nella morfologia dei due territori, anche un diverso grado di obsolescenza delle reti, la qual cosa non può che rinviarci al tema del rinnovamento degli impianti e quindi alla decisiva questione degli investimenti, di cui tener conto in sede di stesura del Piano d'Ambito definitivo. Connesso a questo argomento è il tema dei guasti agli impianti, che chiama in causa anche, come questione collaterale ma non per questo meno importante, l'efficienza del rapporto utenti-gestione. Anche su tale questione la prossima tabella fa sintesi :

***Tab.20 – Efficienza del rapporto Utenti/Gestore dal 1/1/2012 al 31/12/2012***

| **Gestore** | **N° interruzioni causa guasti** | **N° utenze fornitura sospesa** | **N° reclami causa disservizi** |
|---|---|---|---|
| ABL S.p.A. | 2/3 giornalieri di circa 1 h | mediamente 10 utenze per ogni guasto | - |
| CAIBT S.p.A | 19 | 168 | 7 |

Correlato con il tema del rapporto utenti-gestore è il tema della tutela degli utenti, in particolare mediante la carta servizi, e degli strumenti di partecipazione, rappresentato dal Comitato degli utenti. Sull'intera materia lo stato dell'arte richiederà, pro futuro, necessari miglioramenti ed adeguamenti, essendo che il buon funzionamento del sistema idrico richiede giocoforza un equilibrato rapporto tra fornitori del servizi e fruitori dello stesso, condizione necessaria, anche se non sufficiente, perché tutti possano sentire l'acqua come un bene di tutti. Anche in questo caso la sintesi si rileva dalla seguente tabella:

***Tab.21 –Strumenti di tutela e partecipazione al 31/12/2012***

| **Carta Servizi** (data I^ approv.) | **N° revisioni Carta Servizi** | **Comitato Utenti** (data costituz.) | **Riunioni Comitato Utenti (n°)** | **Web** (costo sito+gestione)/anno (€ ) |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2001 (ABL S.p.A) 23.10.2000 (CAIBT S.p.A.) | 1 (ABL) 15 (CAIBT) | In fase di costituzione | - | In fase di attivazione |

Per completare il quadro, si segnala che, in rapporto sia alle attività di cooperazione internazionale nel campo dell'approvvigionamento idrico sia alla diffusione della cultura dell'acqua, il gestore ABL ha destinato 10.000 € per ciascuna voce. Inoltre, relativamente all'età media della reti, ABL fornisce il dato di 36 anni, mentre CAIBT lo stima in 34 anni.

Nel complesso comunque vi è da rilevare che in tale ambito territoriale l'intero sistema ha preso a funzionare, seppure in ritardo, secondo i dettami delle prescrizioni legislative, anche se per il futuro sarà necessario produrre un'adeguata accelerazione. L'avvio della costituzione di uno stabile apparato amministrativo in capo all'ambito, che ha preso le mosse con la nomina di un direttore, fa ritenere che l'ente regolatore locale, oltre ad uniformarsi a quanto avviene negli altri ambiti, potrà ricavare adeguati benefici in termini di controllo ed efficienza da una appropriata struttura dedicata.

## SII Regionale

Nel corso del 2012 l'assetto del sistema idrico regionale, pur in presenza di un ddl della Giunta teso ad apportare modifiche gestionali all'impianto originario, non ha subito alcuna modificazione sostanziale a causa, presumibilmente, delle imminenti elezioni regionali. La struttura quindi rimane affidata alle quattro AATO, che comprendono i rispettivi territori provinciali, tranne il caso del pordenonese, nel quale parte del territorio è affidato, come già visto, all'ATOI "Lemene". Per quanto riguarda i gestori, poi, si riconfermano i nove dell'esercizio precedente, peraltro caratterizzati tutti dall'essere enti pubblici. Su questo versante vi è solamente da rilevare il fatto che prosegue l'attività di interlocuzione e di collaborazione nell'ATO-CEN fra CAFC s.p.a. e AMGA s.p.a. per la cessione da parte di quest'ultimo del ramo acqua alla società di viale Palmanova, fatto questo che produrrebbe un'ulteriore semplificazione. Dal punto di vista dell'assetto allora, l'impianto gestionale risulta dalla seguente tabella:

***Tab. 22 – Assetto Gestori al 31-12-2012***

| ATO | Gestore | servizio | Comuni gestiti (n) | caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| CEN | Acquedotto Poiana s.p.a. | Acquedotto<br>Fognatura – Depuraz. | 12<br>12 | Soc. a capitale interamente pubblico |
| | AMGA-Azienda Multiservizi Udine s.p.a. | Acquedotto<br>Fognatura – Depuraz. | 1<br>1 | Soc. direttamente partecipata da società già quotata in Borsa |
| | CARNIACQUE s.p.a. | Acquedotto<br>Fognatura – Depuraz. | 40<br>40 | Soc, a capitale misto pubblico-privato ove il socio priv. scelto con proc. evid. pubbl. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CAFC s.p.a. | Acquedotto<br>Fognatura – Depuraz. | 83<br>83 | Soc. a capitale interamente pubblico |
| ORTS | ACEGAS APS s.p.a. | Acquedotto<br>Fognatura – Depuraz. | 3+1/2<br>6 | Società quotata in Borsa a capitale misto |
| | Acquedotto del Carso s.p.a. | Acquedotto<br>Fognatura – Depuraz. | 2+1/2<br>- | Soc. a capitale interamente pubblico |
| OCC | HydroGEAs.p.a. | Acquedotto<br>Fognatura – Depuraz. | 20<br>20 | Soc. a capitale interamente pubblico |
| | Sistema Ambiente s.r.l. | Acquedotto<br>Fognatura – Depuraz. | 16<br>16 | Soc. a capitale interamente pubblico |
| ORGO | Irisacqua | Acquedotto<br>Fognatura-Depuraz. | 25<br>25 | Soc. a capitale interamente pubblico |

Nell'ambito dell'esame dell'assetto organizzativo del ciclo dell'acqua in Regione, è utile dare uno sguardo, seppure sommario, sia ai costi che alla struttura di tale assetto. A tal proposito vi è da ricordare che in rapporto al tipo di forma associativa che regola le relazioni fra i soci degli ambiti, dei quattro ATO del Friuli Venezia Giulia due sono costituiti in consorzio e due sono vincolati da convenzione. Si segnala inoltre che l'operatività nei singoli enti è garantita mediante soluzioni diverse. Infatti, mentre l'ATO-OCC è dotato di struttura propria, così come anche l'ATO-ORGO, che peraltro usufruisce di un part-time del direttore, dipendente della Provincia, l'ATO-CEN si è affidato alla struttura del Consorzio Ledra-Tagliamento e l'ATO-ORTS si avvale di personale del Comune di Trieste. La seguente tabella riporta il quadro generale delle spese correnti in ogni ambito, portando a sintesi il tutto mediante la voce "spese per abitante":

***Tab.23 - Dettaglio spese correnti per ATO (anno 2012)***

| ATO | Forma associativa | Totale spese correnti (€) | Organi istituzionali (€) | Personale (€) | Spese di consulenza (€) | Altre spese generali (€) | Popolaz ( ab) Istat 2006 | Spese per abitante (€/ab) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEN Centrale – Udine | Consorzio | 909.000 | 70.000 | - | 83.000 | 756.000 | 531.603 | 1,7 |
| OCC Occident. – Pordenone | Consorzio | 2.177.387 | 25.500 | 200.300 | - | 1.949.362 | 210.000 | 10,36 |
| ORGO Orientale – Gorizia | Convenzione | 716.670 | - | 126.387 | 477.001 | 113.281 | 141.533 | 2,94 |
| ORTS Orientale - Triestino | Convenzione | 1.021.506 | - | - | 61.213 | 266.403 | 236.512 | 4,32 |

Circa questo argomento poi la CATO di Gorizia precisa che:

a) la voce “Totale spese correnti” è comprensiva anche di un residuo dell’anno 2011 dell’importo di 180.000 €.;

b) la voce “Personale” contiene un residuo dell’anno 2011 pari a 9.621,83 €.;

c) la voce “Spese di consulenza” comprende 300.000 €. di contributo regionale per abbattimento maggiori oneri depurativi del Torrente Corno e 160.000 €. per studio sul fiume Isonzo.

Anche la CATO di Udine ha fornito precisazioni, che sono contenute nella seguente tabella:

| **ATO-CEN: dettaglio di "Altre spese generali" pari a 756.000,00** | **€** |
|---|---|
| Convenzione Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento (amministrazione e tecnica), messa a disposizione del Direttore (a "scavalco") e messa a disposizione dei locali. | 386.447,70 |
| Finanziamento case dell'acqua e attività previste dall'art. 12 cc. 9 e 10 della L.R. n. 13/2005 | 141.630,00 |
| Imposte e tasse | 140.813,20 |
| Altre spese | 87.109,10 |
| **Totale** | **756.000,00** |

Come già affermato, la questione del personale è stata affrontata in maniera diversa per ciascuno dei quattro ambiti. Su tale argomento è opportuna una precisazione: sicuramente la convenzione con enti esterni ( vedi Consorzio Ledra-Tagliamento, Comune di Trieste) ha il vantaggio di aver consentito una immediata operatività al momento dello spunto iniziale; presenta però lo svantaggio di non procedere alla formazione di personale proprio, la cui professionalizzazione in un settore così delicato come quello dell'acqua costituisce di per sé un patrimonio, sul quale l'attività regolatrice di ciascun ente può fare affidamento in qualsiasi circostanza, essendo al riparo rispetto ad eventuali rotture di rapporti con l'ente convenzionato. Ma, al di là di ogni considerazione, l'assetto del personale dedicato presso i singoli ambiti è il seguente:

***Tab.24 – Personale in organico per ATO e costi medi ( €/anno ) – Anno 2012***

| ATO | Dirigenti (n.) | Impiegati (n.) | Totale (n.) | Costo medio dirigenti (€) | Costo medio impiegati (€) | Costo totale personale (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEN Centrale – Udine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| OCC Occidentale – Pordenone | 1 | 2 | 3 | 100.444 | 40.542 | 181.528 |
| ORGO Orientale - Gorizia | 1 | 3 | 3+1 | 31.703,30* | 30.356.59 | 91.069,79 |
| ORTS – Orientale Triestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

(*) vi è da rilevare che l'ATO di Gorizia si avvale dell'attività part-time del dirigente del settore ambiente della Provincia di Gorizia e che quindi questo importo è relativo al 25 % degli oneri sostenuti da tale Ente.

Di sicuro interesse è anche l'entità e la distribuzione del personale da parte dei gestori, in particolare se confrontata con il numero dei comuni serviti, ma meglio ancora se riferiti alla struttura dell'intera rete relativa al ciclo dell'acqua, vale a dire lunghezza di condotte acquedottifere e fognarie, nonché numero degli impianti di depurazione gestiti:

***Tab.25 -Personale dei Gestori addetto al SII (anno 2012)***

| ATO | Gestore | Comuni serviti (n) | Lunghezza acquedotto (Km) | Lunghezza fognature (Km) | Impianti di depurazione (n) | Dipendenti addetti al SII (n) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CEN** | Acquedotto Poiana s.p.a. | 12 | 822 | 423,27 | 35 | 30 |
| | AMGA s.p.a. | 1 | 478,74 | 346 | 1 | 43 |
| | CARNIACQUE s.p.a. | 40 | 1.427 | 563 | 189 | 36 |
| | CAFC s.p.a. | 83 | 4.261,73 | 2.976,01 | 339 | 179 |
| **ORGO** | Irisacqua s.r.l. | 25 | 1.043 | 635 | 16 | 97 |
| **ORTS** | ACEGAS APS s.p.a. | 4 | 1.071 | 429 | 7 | 169 |
| | Acquedotto Del Carso s.p.a. | 3 | 200 | 14 | 0 | 7 |
| **OCC** | HydroGEAs.p.a. | 20 | 1.384,52 | 466,44 | 79 | 43 |
| | Sistema Ambiente s.r.l. | 16 | 1.107,21 | 533,70 | 57 | 32 |

Vi è da rilevare come, su tutto il territorio regionale, sia particolarmente elevato il numero depuratori, peraltro di dimensioni le più varie, il costo di gestione dei quali, rapportato anche all'efficienza complessiva del servizio, non può che essere elevato, ponendo in tal modo un problema di centralizzazione degli impianti, che a sua volta induce il tema degli investimenti. Della questione dovranno occuparsi i Piani d'Ambito, in particolare nell'ATO-CEN, dove risultano ben 564 i depuratori, e nell'ATO-ORTS, dove la questione posta dalla procedura d'infrazione della UE sul mancato rispetto della direttiva 91/271/CE è ancora aperta. Da questo punto di vista allora è utile uno sguardo sulla situazione relativa ai Piani d'Ambito nei singoli ATO, essendo questi gli strumenti indispensabili ai fini della programmazione degli investimenti, oltre che della loro pianificazione economico-finanziaria:

***Tab.26 – Stato di avanzamento dei Piani d'Ambito al 31-12-2012 in Regione FVG***

| ATO | N. Piani/Revis. approvati | Stato dell'ultimo Piano | Soggetti che hanno realizzato il Piano |
|---|---|---|---|
| **CEN - Centrale** | 0 (*) | In fase di redazione | Con delibera 149/11 del 14.12.2011 è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano d'Ambito all'A.T.I. costituenda IN.AR.CO s.r.l. (capogruppo/mandataria) - ASSTECAA Professionisti Associati (mandante) - SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. (mandante) - Ing. Pierpaolo Braidotti (mandante) - Prof. Antonio Massarutto (mandante). In data 20/03/2012 è stato sottoscritto il disciplinare d'incarico *(Nell'ordine del giorno del CDA convocato per il giorno 17.09.2013 vi è "adozione ipotesi di Piano d'Ambito")* |
| **OCC - Occidentale Pordenone** | 2 | Approvato | CATO Occid. - Aicom S.r.l. |
| **ORGO - Orientale-Gorizia** | 5 | Approvato | ATO ORGO |
| **ORTS - Orientale-Triestino** | 2 | Approvato | ATI Cappella & C. S.r.l., Prof. V. Fiorotto, Ing. F. Olivotti, Ing. A. Gregoric e Ing. D. Russo |

(*)approvato Piano Stralcio 2009/2012, realizzato da Aquariasrl

Si rileva ancora una volta che l'ATO-CEN ha proceduto finora, in attesa del Piano definitivo, mediante un Piano stralcio triennale, progressivamente aggiornato. Un tanto in attesa di una dettagliata e puntuale ricognizione, propedeutica alla stesura definitiva. Questo modo di procedere, al prezzo di una lunga fase preparatoria, ha il vantaggio di un elevato grado di conoscenza delle problematiche e delle esigenze della rete sul territorio, che a sua volta si dovrebbe tradurre in un ridotto numero di revisioni successive, giustificate da una buona pianificazione iniziale. Il passaggio successivo consiste nell'esame degli investimenti fin qui effettuati, da confrontarsi con gli investimenti programmati nello stesso periodo.

Gli scarti che si rilevano non sono sempre né tutti dovuti ad una previsione lacunosa, ma riflettono per buona parte le difficoltà dell'approvvigionamento finanziario e in qualche caso la scelta di contenere l'aumento delle tariffe, dalle quali gli investimenti dipendono. La sequenza delle prossime tabelle prevede l'esposizione degli investimenti totali previsti da ciascun piano, seguiti dagli investimenti previsti al 31/12/2012, da confrontarsi con gli investimenti effettuati alla stessa data:

***Tab.27 - Piano di attuazione: investimenti totali previsti***

| ATO | Invest. totale lordo previsto (con contributo pubblico) | Invest. totale netto previsto | Invest. totale lordo per fognature | Invest. totale lordo per depurazione | Invest. totale lordo per acquedotto | Data approvazione o ultima revisione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CEN - Centrale** | € 109.531.041,52 *(Piano stralcio)* | € 72.669.993,99 | 35.133.192,48 | 35.078.004,95 | 39.319.844,14 | Delibere di Assemblea n. 44-45-46-47 (del 19.12.2011) |
| **OCC** | 325.602.016,23 | 305.727.986,92 | 162.747.614,50 | 36.592.140,00 | 126.262.261,73 | 22/11/2011 |
| **ORGO** | 242.898.090,76 | 157.433.248,71 | 158.496.417,83 | 20.497.781,65 | 59.072.799,38 | Variante n°5 del P.A. 14/06/2012 |
| **ORTS** | 348.946.000 | 332.704.000 | 170.393.000 | 56.330.000 | 122.223.000 | 22/6/2010 |

***Tab.28 - Investimenti previsti al 31-12-2012***

| ATO | Invest. totali del Piano di A. da realizzarsi o appaltare entro 31-12-2012 | Previsti per fognature al 31-12-2012 | Previsti per depurazione al 31-12-2012 | Previsti per acquedotto al 31-12-2012 |
|---|---|---|---|---|
| **CEN - Centrale** | € 62.190.176,84 | € 19.417.512,56 | € 17.368.348,56 | € 25.404.315,72 |
| **OCC** | 8.058.776 | 3.178.776 | 968.000 | 3.912.000 |
| **ORGO** | 11.355.748,16 | 4.994.419,80 | 877.908,72 | 4.698.401,32 |
| **ORTS** | 7.397.009 | 1.595.412 | 2.500.000 | 3.301.597 |

***Tab.29 - Investimenti effettuati o appaltati al 31-12-2012***

| ATO | Invest. totali del Piano di A. realizzati o appaltati al 31-12-2012 (€) | Realizzati o appaltati per fognat. al 31-12-2012(€) | Realizzati o appaltati per depuraz. al 31-12-2012 (€) | Realizzati o appaltati per acqu. al 31-12-2012 (€) |
|---|---|---|---|---|
| **CEN** | € 37.161.372,51 | € 11.592.521,56 | € 8.009.126,95 | € 17.559.724,00 |
| **OCC** | 2.370.046,66 | 257.056 | 563.397,77 | 1.427.756,49 |
| **ORGO** | 46.341.371,05 | 23.621.786,06 | 4.202.399,88 | 14.411.550,63 |
| **ORTS** | 7.171.835 | 1.931.030 | 1.948.725 | 3.292.080 |

La tabella 29 non è perfettamente coerente con gli investimenti effettivamente realizzati ma con un'impostazione contabile, in quanto il nuovo metodo tariffario proposto dall'AEEG (MTT) riconosce in tariffa solo le immobilizzazioni entrate a Libro Cespiti e cioè il riconoscimento in tariffa di un'opera capitalizzata all'anno N avviene, con traslazione temporale, all'anno N+2, come quote di ammortamento per la durata dello stesso. Comunque, come è noto, l'impianto degli investimenti è sostenuto sostanzialmente dagli introiti tariffari, la cui impostazione è stata radicalmente modificata, mediante l'abolizione del Metodo Normalizzato e l'introduzione del Metodo Tariffario Transitorio. Tenendo conto di ciò, l'articolazione tariffaria risulta:

***Tab.30 - Articolazione tariffaria per ATO al 31-12-2012***

| ATO | Gestore | Tariffe | **N°** fasce tariffa uso **domestico** | **N°** tipi tariffe uso **non** domest. | **N°** Comuni con tariffa **CIPE** |
|---|---|---|---|---|---|
| **CEN Centrale Udine** | Carniacques.p.a. | $\Theta_{2012}$=1,065 | 4 | 2 | - |
| | CAFC s.p.a. | $\Theta_{2012}$=1,021 | 5 | 4 | - |
| | AMGA s.p.a. | $\Theta_{2012}$=1,009 | 5 | 2 | - |
| | Acq. Poiana s.p.a. | $\Theta_{2012}$=0,981 | 3 | 6 | - |
| **OCC Occidentale Pordenone** | HydroGEAs.p.a. | $\Theta_{2012}$=1,134 | 4 | 3 | - |
| | Sist. Ambiente s.r.l. | $\Theta_{2012}$=1,134 | 4 | 3 | - |
| **ORGO Goriziano** | IRISACQUA s.r.l. | 1,504€/$m^3$ | 3 | 7 | - |
| **ORTS Triestino** | ACEGAS-APS s.p.a. | 1,4722€/$m^3$ | 3 | 7 | - |
| | Acquedotto Del Carsos.p.a. | 1,1562€/$m^3$ | 3 | 4 | - |

Il parametro $\Theta_{2012}$, che compare nella tab. 30, è stato introdotto dal MTT e costituisce il coefficiente per il quale moltiplicare le tariffe 2011 onde ottenere i valori delle tariffe da applicare nel corso del 2012. Analogamente si procederà nel caso delle tariffe 2013 con un nuovo$\Theta_{2013}$.

Vi è da rilevare che nell'ATO-ORGO si continuano ad applicare le tariffe previste dal Piano d'Ambito, in questo autorizzati, con motivazione, dall'AEEG.

Peraltro, ai fini applicativi, per tutti i coefficienti 2012 si è in attesa della debita autorizzazione.

Si rileva inoltre come il coefficiente relativo all'acquedotto Poiana risulti inferiore all'unità, il che comporterà, analogamente al caso dell'Acquedotto del Carso, una corrispondente riduzione della tariffa 2012 rispetto a quanto fissato nel 2011.

Al di là del valori assoluti, è interessante confrontare le variazioni percentuali che intercorrono fra il 2011 e il 2012, cosa che è riportata nella seguente tabella:

***Tab.31***

| | Carnia cque | CAFC | AMGA | Acq. Poiana | Hydro GEA | Sist. Ambie nte | IRISAC QUA | ACEGA S-APS | Acq. Carso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variaz. Tariffe 2011-2012 | 6,5 | 2,1 | 0,9 | -1,9 | 13,4 | 13,4 | 6,5 | 5 | -0,8 |

La disomogeneità dei comportamenti anche nelle tariffe, oltre che negli investimenti, indica una disomogeneità nelle condizioni di partenza e di esercizio corrente del sistema idrico sul territorio regionale. Questo fatto, a sua volta, segnala un'evidente necessità di procedere con politiche tendenti verso una progressiva omogeneizzazione sia dei costi che del funzionamento del ciclo dell'acqua. Questo per far sì che il servizio sia correlato ai costi e che le caratteristiche dello stesso siano similari per tutti i cittadini delle varie realtà territoriali della Regione. In sostanza quindi si tratta di orientare il sistema in maniera tale che tutti i cittadini-utenti possano usufruire di un analogo servizio a costi perequati.

Il tema delle morosità costituisce argomento di varie sfaccettature. E' indubbio che l'aggravarsi della crisi economica produce un impulso a tale fenomeno per ovvie motivazioni. Tuttavia sull'argomento Federutilityè intervenuta,affrontando il tema nel "Dossier sulla morosità nei servizi idrici". Da tale documento risulta che il 4,3% delle utenze in Italia non paga l'acqua, pari a 860.000 famiglie. Il fenomeno non è un problema di portafoglio ( nell'energia elettrica, infatti, il tasso di morosità si colloca all'1,2%, nonostante la spesa media per una famiglia italiana sia pari a 518 euro/anno contro i 231 euro/anno per i servizi idrici), "ma di una scarsa propensione al pagamento," dice Federutility,"dovuta a motivi storici, a semplice malcostume o a ragioni tecniche (come l'impossibilità a "staccare" l'acqua ad utenze condominiali)". Si tratta di crediti scaduti, ovvero superiori a 24 mesi. Risultato? Un "buco" nelle casse dei gestori idrici pari a 3,8 miliardi di euro. Nel nostro caso il fenomeno non si discosta dalla media nazionale. Infatti :

***Tab.32 – Quadro della morosità nelle ATO al 30/06/2012***

| **ATO** | **Gestore** | **Utenze totali (UtT)** | **Importo fatture emesse (competenza 2011)** E | **Importo fatture compet. 2011 in mora al 30/06/2012** M | **Morosità %** M/E x 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| CEN | Acq. Poiana S.p.a. | 22.191 | 7.563.009 | 135.214 | 1,78 |
| | AMGA S.p.a. | 25.671 | 8.814.209 | 236.628 | 2,68 |
| | CAFC S.p.a. | 123.922 | 37.180.867 | 2.074.153 | 5,57 |
| | Carniacque S.p.a. | 34.226 | 4.809.743 | 0 (*) | - |
| OCC | HydroGEA S.p.a. | 60.610 | 10.459.203 | 638.652 | 6,11 |
| | Sist. Ambiente s.r.l. | 37.179 | 6.930.014,21 | 499.784,24 | 7,21 |
| ORTS | ACEGASAPS S.p.a. | 111.946 | 49.893.497 | 2.278.409 | 4,57 |
| | Acq. del Carso S.p.a. | 3313 | 1.451.913 | 854.858 | 41,12 |
| ORGO | IRISACQUA s.r.l. | 62.147 | 19.937.204,88 | 995.636,16 | 4,99 |

(*)

| | |
|---|---|
| Importo delle fatture di competenza 2011 non pagate al 30/06/2012 (Carniacque S.p.a.) | 673.233 |
| Importo delle fatture di competenza 2011 per le quali si è proceduto alla costituzione in mora al 30/06/2012 (Carniacque S.p.a.) | 0 |

Come si può ben vedere, i valori oscillano, generalmente, intorno alla media nazionale, con l'eccezione dell'Acquedotto del Carso (+ 41,12 %); il che porta la media regionale (+ 16,45 %) su un valore fortemente eccentrico. Una tale anomalia non può avere giustificazioni di sorta che non siano dovute a fatti straordinari, ma soprattutto non può essere tollerata a lungo, pena una sostanziale compromissione del necessario equilibrio economico-finanziario dell'Ente.

Un altro tema di rilevante interesse è costituito dalla dispersione idrica. Tale fenomeno può essere dovuto ad una molteplicità di fattori, tra i quali l'obsolescenza delle reti è solo una delle cause. Infatti, sotto il profilo tecnico, nella dispersione concorre, ad es., il:

-volume consumato dalle utenze e non misurato (per usi autorizzati senza contatore);

- volume perso per disservizi (accidentali, per scarico da troppo-pieno, etc.)

-volume sottratto (costituito da acqua derivata senza autorizzazione);

-volume perduto nella distribuzione (perdite da serbatoi, dalle condotte, etc.);

-differenza tra il volume fornito e quello misurato in distribuzione per errori di misura a causa dell'imprecisione o del malfunzionamento degli apparecchi di misura.

Stante allora la complessità della materia ed ai fini di una precisa definizione della stessa, il Ministero dei LLPP ha emanato un decreto (D.M. 8 gennaio 1997, n.99), che titola: "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature", che fornisce le coordinate necessarie per l'individuazione del problema.

Nel nostro caso, pur facendo riferimento a tale decreto, abbiamo adottato un metro di misura più sommario con lo scopo di ricavare, seppure in maniera approssimata, un ordine di grandezza che individui l'entità del fenomeno, sapendo che, a livello nazionale, l'entità del problema delle perdite è definibile intorno al 40 % del volume totale. Con tali premesse va letta la seguente tabella:

***Tab.33- Stima approssimata della dispersione idrica***

| ATO | Gestore | Utenze totali (UtT) | Volume totale prelevato ($A_{02} + A_{07}$) $m^3$ | Volume consegnato alle utenze ($A_{10} + A_{11}$) $m^3$ | Dispersione $1-[(A_{10} + A_{11})/(A_{02} + A_{07})]$ % |
|---|---|---|---|---|---|
| CEN | Acq. Poiana S.p.a. | 22.191 | 10.880.084 | 6.277.068 | 42,30 |
| | AMGA S.p.a. | 25.671 | 12.811.830 | 8.842.478 | 30,98 |
| | CAFC S.p.a. | 123.922 | 56.368.999 | 25.303.541 | 55,11 |
| | Carniacque S.p.a. | 34.226 | 23.750.514 | 6.001.446 | 74,73 |
| OCC | HydroGEA S.p.a. | 60.610 | 23.179.530 | 8.850.922 | 61,81 |
| | Sist. Ambiente s.r.l. | 37.179 | 12.959.218 | 6.216.026 | 47,97 |
| ORTS | ACEGASAPS S.p.a. | 111.946 | 52.285.017 | 29.395.362 | 43,77 |
| | Acq. del Carso S.p.a. | 3313 | 1.451.913 | 854.858 | 41,12 |
| ORGO | IRISACQUA s.r.l. | 62.147 | 22.667.532 | 13.965.819 | 38,39 |

Come già anticipato, esaminando i dati numerici rilevati, si può senz'altro dire che la dispersione reale, in particolare quella dovuta a perdite lungo la rete, risulta sicuramente inferiore. Se però questi numeri indicano una tendenza, anche se non puntuale, se ne ricava che il fenomeno della dispersione idrica è, nella nostra Regione, sicuramente rilevante, il che non può non essere correlato con l'obsolescenza delle reti dovuta ad un'età mediamente pluritrentennale, come anche alcuni gestori sono in grado di confermare e come anche, in parte, è derivabile dalla frequenza delle rotture, di cui alla prossima tabella.

Riprendendo allora quest'ultimo accenno ed entrando nell'argomento relativo al rapporto utenti-gestori, l'ulteriore esame riguarda sia le interruzioni del servizio a causa di guasti nella rete, sia l'entità di questi stessi, valutabile con il numero di utenze sospese, sia ancora il numero annuale di reclami inoltrati dagli utenti a causa degli inevitabili disservizi, peraltro non imputabili alla sola gestione delle rotture da parte del fornitore del servizio. Tutto ciò nella seguente tabella:

***Tab.34 – Efficienza del rapporto Utenti/Gestore dal 1/1/2012 al 31/12/2012***

| ATO | Gestore | N° interruzioni causa guasti | N° utenze fornitura sospesa | N° reclami causa disservizi |
|---|---|---|---|---|
| CEN | Acq. Poiana | 7* | 250 | - |
| | CAFC | 612 | 1.335 | 493 |
| | AMGA | 59 | - | - |
| | Carniacque | 47 | 3 | 18 |
| OCC | HydroGEA | Dato non disponibile | Dato non disponibile | Dato non disponibile |
| | Sist. Ambiente | Dato non disponibile | Dato non disponibile | 60 |
| ORGO | IRISACQUA | 92 | - | 3 |
| ORTS | ACEGAS-APS | 310 | 4.500 | 3821 |
| | Acqued. del Carso | 11 | - | - |

*interruzioni programmate, sospensione idrica max 6 ore

Sorprende da questo quadro l'indisponibilità dei dati specifici da parte dei due gestori di ATO-OCC, la qual cosa non permette all'Ente di avere informazioni circa l'efficienza del servizio, visto da questa particolare angolazione, sul territorio. Sorprende anche che nel caso dei due gestori con maggior

numero di utenti (CAFC e ACEGAS) ci sia una notevole sproporzione dei reclami in ragione di 1 a 7, la qual cosa meriterebbe di essere approfondita al fine di individuarne la/e causa/e.

Questo argomento ci introduce direttamente al capitolo che riguarda la partecipazione degli utenti, in forma diretta o rappresentativa, all'attività dell'ATO e dei gestori. L'argomento è di grande rilevanza, in quanto il tema dell'acqua coinvolge ogni famiglia della Regione sia concretamente, attraverso le bollette, sia sul piano dei principi, come, peraltro è risultato dal coinvolgimento in occasione del referendum del 12/13 giugno 2011. Coinvolgere i cittadini, quantomeno sul piano dell'informazione, rendendoli partecipi delle scelte più significative, consente di non far sentire l'attività che riguarda il ciclo dell'acqua una questione lontana e che sfiora l'interesse dei singoli solamente mediante il costo delle bollette o peggio mediante l'aumento delle stesse. Da questo punto di vista la funzione e l'attività dei Comitati degli Utenti, quando non abbia il carattere di mera operatività burocratica, è sicuramente strategica. Anche la Carta dei Servizi poi non può essere intesa come un mero strumento formale, ma deve vivificare e dialetticamente alimentare il rapporto gestore-utente, nella convinzione che entrambe questi soggetti costituiscono fondamentali pilastri di un efficace servizio. Su questo fronte allora il sito-web delle ATO, oltre che dei gestori, deve diventare strumento di dialogo ed informazione, in definitiva di trasparenza. Al momento lo stato delle cose è il seguente:

***Tab.35 –Strumenti di tutela e partecipazione al 31/12/2012***

| ATO | Carta Servizi (data I^ approv.) | N° revisioni Carta Servizi | Comitato Utenti (data costituz.) | Riunioni Comitato Utenti (n°) | Web (costo sito+gestione)/anno (€ + €) |
|---|---|---|---|---|---|
| Occidentale | 29-06-2009 | 1 | 24-11-2011 | 11 | 60 |
| Centrale | 20-04-2009 | 0 | 30-05-2011 | 13 | € 3.000 + € 321 |
| Orientale - GO | 15-05-2007 | 1 | 30-03-2011 | 2 | (*) |
| Orientale - TS | 2001 (ACEGAS-APS) | 2 | 31-07-2012 | - | - |
| | 1999 (Acq. del Carso) | - | | | |

(*) Nel caso di ATO-ORGO i costi del sito relativo sono addebitati alla Provincia di Gorizia

Si osserva che nel caso dell'ATO-CEN, il Comitato Utenti, pur essendosi riunito con una certa frequenza, ha, nella maggior parte dei casi, dovuto rinunciare all'operatività a causa della mancanza del numero legale. Per ovviare a questo inconveniente l'ARViSI ha proposto alla Giunta Regionale una modifica del

regolamento con lo scopo di snellire l'operatività dell'organo, rispetto al quale si è in attesa del relativo provvedimento.
Per quanto riguarda il sito-web, tale strumento risulta assolutamente insufficiente nel caso dell'ATO-ORTS, per la qual cosa è stato più volte sollecitato l'Ente a provvedere, nell'interesse dei cittadini, essendo che lo strumento informatico messo a disposizione dal gestore non può avere lo stesso carattere di generalità né di completezza di informazioni, soprattutto se riferite all'attività dell'ATO stessa. Si confida in un sollecito intervento.

## Trattamento di acque reflue: procedure di infrazione.

Un capitolo particolare merita questo argomento in quanto nel corso del 2012 è intervenuto, come già detto, un fatto nuovo, peraltro prevedibile, che richiede, ma soprattutto richiederà, una particolare attenzione da parte sia dello Stato che della Regione per le gravi conseguenze che potrebbe avere. Secondo i controlli effettuati dalla Ue e dai riscontri operati dal nostro Ministero dell'Ambiente, molti Comuni Italiani non hanno ottemperato, nei tempi prestabiliti, agli obblighi discendenti dalla direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane. Si tratta di un corposo elenco di agglomerati con un numero di abitanti uguale o superiore a 15.000:

1) che sono sprovvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane (prevalentemente comuni calabresi e siciliani),

2) che non trattano le acque reflue prima di farle confluire nelle reti fognarie presenti (qui la lista si allarga e ingloba molti comuni campani e liguri),

3) per i quali la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4,7 della direttiva 91/271/CE, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, dovranno essere realizzate in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle "normali" condizioni climatiche locali e, ulteriormente, tenendo conto delle variazioni stagionali di carico (si pensi al periodo estivo, allorquando la popolazione di queste località aumenta considerevolmente a causa del flusso turistico).

A causa di tale inadempienza, la Corte Ue, con la sentenza del 19 luglio 2012 (C-565/10), ha "condannato" l'Italia per aver violato la direttiva 91/271/CE, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. A ben vedere, tale sentenza chiude solo una delle due procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea contro l'Italia per il mancato rispetto delle norme sul trattamento delle acque reflue.

La Commissione, infatti, ha sino ad oggi aperto le seguenti procedure:

- **n. 2004/2034**, relativa alla cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CE (concentrati al Sud Italia);

- **n. 2009/2034**, relativa alla cattiva applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 91/271/CE (concentrati al Nord).

*Riepilogo comparativo della due procedure d'infrazione*

"valutazioni informali del Ministero Ambiente" dell'aprile 2011 (aggiornata alla sentenza del 19 luglio 2012)

1) Numero procedura: 2004/2034

Stato procedura: - deferimento Corte giustizia UE (dicembre 2010) - CGUE (Settima Sezione), sentenza del 19 luglio 2012 (C-565/10), Commissione / Italia

Motivo procedura: Cattiva applicazione artt. 3 e 4 Direttiva 91/271/Ce

Contestazioni mosse: Variazione del carico generato. Dichiarazione di un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato senza giustificare la riduzione del carico (violazione artt. 3 e 4) Art. 3 insufficienza del sistema fognario e sistemi individuali non appropriati Art.4: - mancanza di trattamento - Capacità Organica di Progetto (C.O.P.) insufficiente - livello di trattamento non adeguato - valori allo scarico non conformi - assenza/insufficienza/ non conformità dei controlli.

Oggetto procedura: - Agglomerati con carico generato > 15.000 a.e. - Scarico in aree "normali" (non sensibili) - conformità da raggiungere al 31/12/2000

Agglomerati interessati: 159

2) Numero procedura: 2009/2034

Stato procedura: Costituzione in mora (giugno 2009)

Motivo procedura: Cattiva applicazione artt. 3, 4 e 5 Direttiva 91/271/Ce

Contestazioni mosse: Assenza di informazioni Variazione del carico generato Dichiarazione di un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato senza giustificare la riduzione del carico (violazione artt. 3 , 4 e 5) Art. 3 insufficienza del grado di copertura del sistema fognario Artt. 4 e 5: - mancanza di trattamento - C.O.P. insufficiente - livello di trattamento non adeguato - valori allo scarico non conformi

Oggetto procedura: - Agglomerati con carico generato > 10.000 a.e - Scarico in aree "sensibili" ai sensi della Direttiva 91/271/Ce - conformità da raggiungere al 31/12/1998

Agglomerati interessati: 143 (concentrati al Nord). Il Friuli Venezia Giulia è interessato con gli agglomerati di Pordenone-Porcia-Roveredo-Cordenons e con l'agglomerato di Sacile. Per entrambe i casi nella Causa C 85/2013 la Commissione ha ritenuto di mantenere gli addebiti relativi agli artt. 5 e 10 della Direttiva.

Si deve, inoltre, segnalare che risulta in corso di definizione una possibile procedura di infrazione (richiesta informazioni "EU Pilot 1976/11/ENVI") riguardante 1.007 agglomerati urbani con un carico generato che va dai 2.030 a.e. fino ai 2.718.000 a.e. La non conformità riguarderebbe sempre gli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE.

**Procedura n. 2004/2034 (causa C-565/10): modalità con cui si è pervenuti alla sentenza 19/07/2012:**

con specifico riferimento alla procedura n. 2004/2034, dunque, la Commissione, dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni circa l'applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CE, le ha inviato (il 24 febbraio 2009) un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi; scaduto tale termine e visto che tali obblighi non sono stati rispettati in un gran numero di agglomerati, la Commissione, nel dicembre 2010, ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia europea.

La relativa causa C-565/10 è per l'appunto quella che si è conclusa con la sentenza del 19 luglio 2012.

Con tale decisione viene affermato con forza l'obbligo cui soggiacciono un centinaio di località di realizzare al più presto i lavori necessari per adeguarsi alla direttiva 91/271/CE, come modificata dal regolamento n. 1137/2008: dei 159 agglomerati deferiti, alla fine 55 sono quelli ritenuti conformi, ma dopo il 2012 continueranno a essere necessari interventi per 78 agglomerati.

Otto sono le regioni coinvolte tra cui il Friuli Venezia Giulia, nel quale le località interessate sono Cervignano del Friuli e Trieste-Muggia-S.Dorligo.

Per quanto riguarda il primo agglomerato, l'ATO-CEN precisa che nella relazione esplicativa datata 6/7/2011 in merito agli interventi previsti, le risorse necessarie per la loro realizzazione trovano copertura solo attraverso la riassegnazione delle risorse stanziate dall'Accordo di Programma Quadro 2003 e l'Accordo di Programma Quadro integrativo 2006.

Relativamente all'agglomerato Trieste-Muggia-S.Dorligo, il Comitato Portuale ha rilasciato al Comune una concessione demaniale trentennale su quasi 27mila metri quadrati sui quali si potrà avviare la realizzazione del progetto di ampliamento e adeguamento del depuratore di Servola, allegato alla richiesta di concessione, per il quale, solo in riferimento al primo lotto, è prevista una spesa di 52,5 milioni di euro.

**Le possibili sanzioni**

In ogni caso, laddove il dispositivo della sentenza del 19 luglio 2012 non verrà rispettato, la Commissione potrà dare l'avvio una nuova procedura d'infrazione, ma stavolta allo Stato italiano potrà essere chiesto di pagare multe salatissime.

Le sanzioni in caso di condanna (art. 260 del Trattato Europeo) prevedono:

- una penalità di mora, che per l'Italia va da un minimo di 11.904 euro ad un massimo di 714.240 euro, per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento a decorrere dalla pronuncia della sentenza emessa ai sensi dell'art. 260 del TFUE;

- una somma forfetaria che viene calcolata sulla base del PIL e che per l'Italia è pari come minimo a 9.920.000 euro.

Nella peggiore delle ipotesi, in caso di condanna, il nostro Stato potrebbe avviare azioni di rivalsa sui soggetti a valle (regioni, AATO, ecc.) per spostare su di essi l'onere economico della sanzione, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera e) della "legge comunitaria 2007" (Legge 25 febbraio 2008, n. 34), che recita: "Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 228, par. 2 del Trattato istitutivo della Comunità Europea".

Come è ovvio, se non ci si adeguerà per tempo, sia che paghi lo Stato, sia che successivamente questo si rivalga su altri soggetti pubblici, i costi economici ricadrebbero, ancora una volta, su tutta la collettività.

## Attività coop. Internazionale

L'art. 12, comma 9 della l.r. 13/2005 recita testualmente: "*L'Autorita' d'ambito puo' istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell'1 per cento*". Sulla base di una tale opportunità, alcuni ATO hanno assunto le debite iniziative.
Il Cda dell'ATO-CEN ha dato il proprio patrocinio al progetto di Cooperazione Internazionale proposto dall'Associazione CeVI Centro di Volontariato Internazionale per la partecipazione al bando europeo "Programma tematico NSA-LA - EuropeAid/131143/C/ACT/Multi" promosso dalla promosso dalla Direzione generale europea "Sviluppo a cooperazione" EuropeAid; mentre nel corso del 2011 è stata approvata la cooperazione con l'Associazione SudinOnlus per la realizzazione di un impianto di pompaggio/irrigazione con costruzione di un impianto fotovoltaico nella zona di Bahrgel – Sud Sudan ed è stato approvato il progetto denominato "Acqua America Latina" da realizzarsi in Bolivia e Brasile dell'Associazione CeVI .
Anche l'ATO-ORGO ha destinato 172.027,14€ alla continuazione del progetto "Acqua, igiene e donne in Burkina Faso" e "Impianti sperimentali" in Bosnia Erzegovina. Fondo la cui trasmissione alla Provincia, destinataria ed esecutrice dei progetti, è stata sospesa dall'Ente Gestore in attesa di confronto con l'Aeeg.

## Attività culturali

A proposito di questo argomento si ricorda che l'art. 12, comma 10 afferma che: "L'Autorità d'ambito promuove attività culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua". Anche in questo caso i comportamenti sono variegati.

L'ATO-CEN ha concesso un contributo per il progetto presentato dalla Federconsumatori di Udine c.d. "L'acqua del rubinetto" che prevedeva la verifica, attraverso un controllo a campione su impianti privati di vario tipo (condomini, abitazione dei centri storici, centri rurali, case singole ecc.) delle caratteristiche ai fini igienico-sanitari delle tubature interne alle abitazioni; inoltre ha concesso alla "Legambiente del Friuli V.G. – Onlus" un contributo per la realizzazione del progetto: "L'acqua un bene prezioso" che prevedeva lo svolgimento di una serie di attività rivolte sia ai cittadini, con un ciclo di appuntamenti informativi pomeridiani o serali, sia a studenti, con una serie di interventi in classe, che affrontano il tema dell'acqua dalla duplice prospettiva del confronto tra acque del rubinetto e acque minerali e dell'utilizzo consapevole e parsimonioso dell'acqua, risorsa rinnovabile, ma non infinita; inoltre è stata approvata la convenzione fra le Autorità d'Ambito ATO Centrale Friuli, ATO "Occidentale" e le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il Progetto di comunicazione denominato www.h2o.fvg.
A sua volta l'ATO-ORTS ha impegnato la cifra di 4000 €. per due progetti: una convenzione tra gli ATO regionali e le Università di Trieste e Udine, ed un progetto di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007/2013.
L'ATO-ORGO invece ha stanziato la cifra di 70.000 €. Ripartendoli in 20.000 €. Per progetti scolastici locali e 50.000 €. Per la continuazione della "Scuola dell'Acqua" presso l'Isola della Cona.
Mentre l'ATO-OCC ha stanziato 2.000 €. per generiche attività culturali.

## Garanzie degli Utenti

Sotto questa voce sono compresi due argomenti: la tutela fornita agli utenti mediante forme assicurative rispetto a disservizi ed in particolare rispetto alle perdite occulte e la presenza di strumenti di conciliazione, che consentano di evitare il ricorso alle vie ordinarie per comporre i contenzioni gestore-utente. Su questi terreni l'attuale situazione, come si evince dalle successive tabelle, è piuttosto carente e perciò meritevole di futuri miglioramenti:

***Tab. 36 – Copertura assicurativa per perdite occulte***

| ATO | Gestore | società assicurativa e costo annuo |
|---|---|---|
| CEN | Acq. Poiana | INA ASSITALIA SPA (regolazione premi 2012 € 41.815,00) |
| | CAFC | INA ASSITALIA SPA (915.586 euro a carico dell'utenza) |
| | AMGA | Non presente |
| | Carniacque | Non presente |
| OCC | HydroGEA | Non presente |
| | Sist. Ambiente | Non presente |
| ORGO | Irisacqua | Non presente |
| ORTS | Acegas-Aps | ITAS (valore premio: 1.097.177,00) |
| | Acq. del Carso | Itas Mutua s.p.a. (costo 2012: 6.965,90) |

***Tab. 37 – Strumenti di conciliazione nei contenziosi gestore-utente***

| ATO | Gestore | Strumenti di conciliazione |
|---|---|---|
| CEN | Acq. Poiana | Non presente |
| | CAFC | Attività di conciliaz. paritetica |
| | AMGA | Non presente |
| | Carniacque | Non presente |
| OCC | HydroGEA | Commiss. Paritetica di conciliazione stragiudiziale(*) |
| | Sist. Ambiente | Commiss. Paritetica di conciliazione stragiudiziale(*) |
| ORGO | Irisacqua | Non presente |
| ORTS | Acegas-Aps | Non presente |
| | Acq. del Carso | Non presente |

(*) in fase di costituzione.

Da ultimo si rileva anche una diffusa carenza relativamente alla conoscenza approssimata dell'età media delle reti acquedottistiche. Rispetto a tale argomento infatti una indicazione viene fornita dall'Acquedotto del Carso, che stima tale dato in 40/45 anni, mentre l'ATO-CEN, sulla base dei dati risultanti dalla ricognizione effettuata in funzione della stesura del Piano d'Ambito, fornisce:

reti di acquedotto

Estensione complessiva delle reti di acquedotto: oltre 6.000 km
Il 70% delle reti di acquedotto censite è stato realizzato prima del 1970
Il 20% delle reti di acquedotto censite è stato realizzato tra il 1970 ed il 1980
Il 50% delle reti di acquedotto censite è costituito da condotte in acciaio
Il 10% delle reti di acquedotto censite è costituito da condotte in fibro-cemento

## Conclusioni

Come già detto in apertura, il fatto più significativo che ha investito il 2012 è costituito dal formale ingresso dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) nel settore dell'acqua e dalle relative deliberazioni. A questo proposito particolare rilevanza ha avuto, e ancor più avrà in futuro, il nuovo metodo tariffario, che, seppur provvisorio, ha già dispiegato i suoi primi effetti. Questa nuova normativa, che sostituisce il vecchio Metodo Normalizzato (MN) del 1996, ha introdotto, fatte le debite modificazioni, le metodologie di gestione, già in uso nel settore del gas e dell'energia elettrica, anche nel ciclo dell'acqua, dove però il sistema presenta un alto grado di frammentazione. Vi è quindi da ritenere che una riforma così sostanziale richiederà del tempo per essere metabolizzata e perciò dispiegare tutti i suoi effetti, generando un sufficiente grado di omogeneità nei comportamenti e nelle applicazioni. Se consideriamo poi che l'attuale sistema introdotto è provvisorio e che la soluzione definitiva dovrebbe vedere la luce con il 1 gennaio 2014, ci rendiamo conto che il settore è di fronte ad una nuova ed ennesima "rivoluzione", nel mentre, come più volte accennato, la complessità dell'intero meccanismo richiederebbe, per l'efficienza, un elevato grado di stabilità anche a scapito di possibili miglioramenti derivanti dalle novità. In tali condizioni, immaginare di apportare sostanziali modificazioni istituzionali all'impianto regionale rischierebbe di apportare ulteriori complicazioni a complicazioni già in atto. Altro effetto avrebbero interventi legislativi regionali a supporto dell'efficientamento del sistema. Come si è visto infatti il cuore del problema relativo al sistema idrico integrato, a livello nazionale come in Friuli Venezia Giulia, è costituito dagli investimenti, ovvero dalla bancabilità dei singoli Piani d'Ambito. Da questo punto di vista, se si esclude il positivo caso dell'ATO-ORGO, dove un'accorta politica aziendale ha provveduto per tempo ad un consistente approvvigionamento finanziario (ma questo probabilmente è dovuto anche alla maggiore "anzianità" di quell'Ente), negli altri casi, seppure con gradualità differenti, il tema degli investimenti resta argomento prioritario. Su questo terreno si è già mosso il Governo, che, in data 13/11/2013, ha approvato un ddl, che, oltre al tema della tariffa sociale del servizio idrico integrato (art. 26), con l'art. 25 introduce il fondo di garanzia per il servizio idrico nazionale alimentato da una specifica componente della tariffa opportunamente definita. Un qualche strumento regionale similare che si muovesse lungo questa linea porterebbe sicuramente ulteriore beneficio al nostro sistema. Vi è da considerare poi che a livello nazionale risulterebbe in gestazione un provvedimento tendente ad uniformare il tema dell'articolazione tariffaria, argomento anche questo che riflette soluzioni in atto assolutamente variegate. Nel complesso allora dobbiamo aspettarci nel tempo medio-breve un ulteriore sommovimento del sistema, al quale sarà bene arrivare preparati.

Con l'imminente approvazione del Piano d'Ambito da parte dell'ATO-CEN risulterà completato nel sistema regionale il livello di pianificazione. Sarà possibile allora occuparsi, da parte delle Consulte, di tutti gli altri aspetti, che solo apparentemente possono essere considerati di dettaglio, ma che nell'economia generale assumono rilevante aspetto. Si tratterà cioè di migliorare i siti degli ATO laddove ciò non è ancora stato fatto, nonché di superare la fase di rodaggio dei Comitati degli utenti, i quali devono davvero assumere una funzione autonoma di collegamento effettivo con i cittadini, per renderli informati e partecipi dell'esistente ma anche di tutto ciò che è in itinere. Lasciare questo compito ai soli gestori significherebbe venir meno al proprio ruolo che peraltro è assegnato dalla legge. Così un

adeguamento delle carte dei Servizi che tenga conto delle novità in atto e di quelle a venire sarebbe un utile contributo al buon funzionamento dell'insieme, essendo che all'efficiente funzionamento del sistema devono concorrere tutti i soggetti interessati, ciascuno con le proprie competenze e responsabilità. Solo così il risultato potrà essere considerato mediamente accettabile.

Resta aperto il tema della procedura d'infrazione comunitaria. Come si è visto la questione non può non preoccupare in tanto in quanto ben difficilmente, in particolare a Trieste, dove l'investimento richiesto è più massiccio, si può pensare di veder risolto il tutto entro il 1 gennaio 2016. Tuttavia, al di là del formale rispetto della sentenza, è necessario avviare il problema a soluzione in quanto l'inquinamento derivante dal depuratore di Servola è accertato e deve assolutamente rientrare nei tempi più stretti possibili perché intrinsecamente bisognoso di soluzione. Così come deve essere risolto il problema dell'inquinamento dell'Isonzo causato da sversamenti extra-nazionali. Su entrambe i temi la Regione può e deve svolgere una funzione determinante, pur essendo quella dell'ambiente materia di competenza dello Stato, perché senza un tale impegno questi problemi rischiano di non trovare soluzione quantomeno in tempi ragionevoli.

14_3_3_AVV_COM ARTA TERME 18 PRGC_005

## Comune di Arta Terme (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visti gli artt. 11 e 17 del DPReg 20.03.2008 n. 086/Pres,

**RENDE NOTO**

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.12.2013, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "lavori di completamento della viabilità ciclabile Tolmezzo - Arta Terme - Treppo Carnico - Paluzza" con contestuale adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi dell'art. 17, c. 4 del DPReg 20.03.2008 n. 086/Pres, la deliberazione di approvazione del progetto e adozione della variante, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 15/01/2014 al 25/02/2014 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 25/02/2014, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Arta Terme, 3 gennaio 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Manuel Sandri

14_3_3_AVV_COM CERVIGNANO DEL FRIULI 84 PRGC_003

## Comune di Cervignano del Friuli (UD)
Avviso di adozione della variante n. 84 al vigente PRGC.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE**

Visto l'art. 11, comma 2, della L.R. n. 19/2009, l'art. 63, comma 5, lett. a), della L.R. n. 5/2007, l'art. 17, comma 1, lett. e), del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.;

**RENDE NOTO**

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 18.12.2013, immediatamente esecutiva, è stata adottata la Variante n. 84 al vigente P.R.G.C..

Ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 5, del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres., la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso il Servizio Segreteria, per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.., affinché chiunque possa prenderne visione durante l'orario di apertura al pubblico. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono far pervenire opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Cervignano del Friuli, 31 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Federico Dalpasso

14_3_3_AVV_COM CORDOVADO 18 PRGC

## Comune di Cordovado (PN)
Avviso di adozione e di deposito della variante n. 18 al PRGC, relativa all'approvazione del progetto preliminare "Intervento urgente di Protezione civile in Comune di Cordovado, per la messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio di allagamenti, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità".

**IL COORDINATORE AREA URBANISTICA**

Visto la L.R. 23.02.2007, n. 5 e il D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.;

**RENDE NOTO**

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 23.12.2013, il Comune di Cordovado ha approvato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento di attuazione, Parte I, della L.R. n. 5/2007, il progetto preliminare ""Intervento urgente di protezione civile in Comune di Cordovado, per la messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio di allagamenti, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità", contestuale adozione di Variante n. 18 al P.R.G.C.
La deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Cordovado, 30 dicembre 2013

IL COORDINATORE RESPONSABILE:
Tarcisio Innocente

14_3_3_AVV_COM FAGAGNA 41 PRGC_001

# Comune di Fagagna (UD)
## Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'articolo 17, comma 4, del D.P.Reg. 086/2008

**RENDE NOTO**

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2013, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale, relativa alla reiterazione dei vincoli.
Ai sensi del l'articolo 17, comma 4, del D.P.Reg. 086/2008, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 15.01.2014 al 26.02.2014 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 26 febbraio 2014, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Fagagna, 15 gennaio 2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICO AMBIENTALE
arch. Paolo Martina

14_3_3_AVV_COM LAUCO 22 PRGC

# Comune di Lauco (UD)
## Avviso di approvazione della variante n. 22 al PRGC.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE**

Visto l'art.63 della L.R. 23.02.2007, n.5;
Visto l'art.17 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della L.R. 23.02.2007 n.5;

**RENDE NOTO**

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19.12.2013, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 22 al P.R.G.C., ai sensi dell'art.63, comma 5, lettera a) della L.R. n.5/2007.

Lauco, 2 gennaio 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO:
geom. Michele Schneider

14_3_3_CNC_AZ SS2 SELEZIONE MEDICO DEL LAVORO CRUA_004

## Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia

### Attribuzione di incarico di dirigente medico Direttore della struttura complessa "Centro di riferimento unico per l'amianto".

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 706 dd. 24.12.2013, è indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di incarico

**DIRIGENTE MEDICO (disciplina: Medicina del Lavoro) DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "CENTRO DI RIFERIMENTO UNICO PER L'AMIANTO"**

da conferire ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i. e del D.P.R. n. 484 dd. 10.12.1997, dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, dal D.L. 13.9.2012 n. 158, convertito nella L. 8.11.2012 n. 189, dalla D.G.R. n. 312 dd. 25.3.2013.

Per la presentazione delle domande è richiesto i possesso dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

**1) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE**

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego sarà effettuato, dall'Azienda per i Servizi Sanitari, prima dell'immissione in servizio;

c) iscrizione all'albo professionale attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a selezione o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente - ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina a selezione (come previsto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del DPR 484/97, dal Decreto 23.3.2000 n. 184 e dal DPCM 8.3.2001);

e) attestato di formazione manageriale previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale gli incarichi di dirigente di struttura complessa sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato al primo corso utile.

f) Curriculum formativo e professionale.

**2) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DELLA SOC "CENTRO DI RIFERIMENTO UNICO PER L'AMIANTO"**

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina è stata incaricata dalla Giunta Regionale di svolgere funzioni di coordinamento delle diverse azioni, effettuate dagli Enti del S.S.R., a sostegno della persone affette da malattie correlate all'amianto, anche attraverso l'individuazione di un referente; tale incarico è finalizzato ad esercitare funzioni di rilevanza regionale per il contenimento dei rischi da amianto attraverso l'attività di prevenzione e supporto alla popolazione, sia tutelandone la salute che eliminando e mitigando i fattori di rischio.

Nell'ambito di dette funzioni, all'A.S.S. n. 2 vengono assegnate alcune attività che possono rispondere ad esigenze di tutto il territorio regionale, ed in particolare:

- predisporre materiale informativo per la popolazione sui rischi connessi all'esposizione, ancorché pregressa, all'amianto;
- organizzare con gli enti locali, le associazioni ex-esposti e gli enti di patronato, corretti percorsi a favore della presa in carico sociosanitaria e previdenziale dei soggetti esposti all'amianto;
- attuare momenti formativi per i soggetti addetti alle bonifiche all'amianto;
- informare gli operatori e la popolazione sullo stato delle ricerca clinica in merito alle patologie amianto correlate;
- effettuare programmi di ricerca nell'ambito dello studio delle patologie amianto correlate e dei soggetti ancora esposti a tale agente oncogeno.

Anche alla luce di quanto sopra esporto, la presente procedura selettiva è diretta ad individuare una figura professionale in possesso di conoscenze e competenze in merito alle problematiche della medicina

del lavoro con particolare riguardo alle patologie da esposizione a polveri, associate a conoscenze professionali di tipo epidemiologico e nell'ambito della prevenzione. A questo proposito precedenti esperienze in ambito di gestione di strutture organizzative simili sono da considerarsi come valore aggiunto.
Le attitudini richieste sono quindi inerenti:
- alle conoscenze professionali indispensabili alla gestione di un ambulatorio dedicato agli ex esposti all'amianto e alla gestione di indirizzi diagnostico terapeutici condivisi a livello aziendale;
- alla conoscenza delle attività produttive locali correlate alla cantieristica navale;
- allo sviluppo di forme comunicative rivolte alle Istituzioni Regionali, alle rappresentanze dei Comuni dell'area, alle Associazioni, alla popolazione generale sulle caratteristiche epidemiologiche specifiche delle sequele relative all'esposizione all' amianto;
- alla predisposizione di percorsi informativo/formativi rivolti alle Aziende Sanitarie, alle Rappresentanze istituzionali ed alla popolazione generale sulle problematiche legate all'amianto allo scopo di perseguire una corretta, univoca ed autorevole modalità di informazione;
- all'integrazione con gli stakeholders istituzionali e non, rispetto alle problematiche derivanti dalla
- multiproblematicità del problema amianto;
- alla capacità di costruire un lavoro di rete con il territorio in modo da costruire percorsi assistenziali, organizzativi, assicurativi e previdenziali che coprano tutti gli aspetti della domanda degli esposti;
- allo sviluppo continuo delle conoscenze scientifiche e delle competenze professionali anche attraverso una rete di relazioni con le Istituzioni nel cui territorio si sono verificate esposizioni professionali all'amianto;
- alla capacità di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi;
- all'attenzione generale alla ricerca dell'appropriatezza , da condividere con i Medici di Medicina Generale e dell'efficienza organizzativa nell'applicazione dei percorsi diagnostico terapeutici aziendali;
- alla predisposizione ad affrontare ipotesi di ricerca e monitoraggio su lavoratori ancora professionalmente esposti al minerale.

**3) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di ammissione, in carta libera, e la documentazione allegata dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
Direttore Generale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto 174 - 34170 - GORIZIA
mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentazione diretta all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (nei giorni feriali - sabato escluso - dalle ore 8.00 alle ore 17.00) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per le domande inoltrate tramite raccomandata RR, che comunque dovranno pervenire entro l'ottavo giorno successivo alla scadenza del termine, farà fede, per la spedizione, la data risultante dal timbro postale.
Per le domande inviate tramite PEC, nel rispetto dei termini di cui sopra, dovrà essere utilizzata la casella di posta elettronica certificata dell'A.S.S. 2 "Isontina": Ass2GO.protgen@certsanita.fvg.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell'A.S.S. 2 "Isontina" ovvero da PEC non personale.
Nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del bando.
La domanda e relativi allegati, che devono sempre essere sottoscritti, possono altresì essere prodotti come documenti elettronici ed inviati per via telematica, entro il termine di scadenza sopra indicato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
In tal caso la domanda è valida, al pari delle eventuali autocertificazioni allegate:
- se sottoscritta mediante la firma digitale;
- quando l'autore è identificato dal sistema informativo con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

La domanda va redatta in carta semplice e i candidati all'avviso devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici e, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

In base all'art. 3 del D.P.C. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti, ed in particolare indicando:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio e professionali posseduti;
- l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati devono inoltre dichiarare:
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. n. 196/2003 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza; il recapito telefonico e, se esistente, l'indirizzo e-mail.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all'Azienda per i Servizi Sanitari 2 "Isontina", la quale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 25.12.2000, n. 445, non è richiesta l'autentica di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l'esclusione dell'avviso pubblico.
I beneficiari della Legge 5.2.1992, n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gli interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.
L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza (pagamento c/c postale n. 10077493 intestato a: A.S.S. 2 "Isontina" Via Vittorio Veneto, 174 - GORIZIA, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso di cui trattasi).

**4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti in carta semplice:
l'elenco dei documenti e dei titoli presentati ai fini della valutazione di merito.
Documenti, diplomi, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, titoli che danno diritto a riserve o preferenze, corsi di aggiornamento nonché periodi di servizio e di lavoro, compresi servizi militari e civile, devono essere autocertificati secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come di seguito specificato;
Il curriculum formativo e professionale datato e firmato, attività professionali e di studio, corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con indicazione della durata e dell'eventuale esame finale.
I contenuti del curriculum professionale concernenti le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative vanno valutati con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del DPR 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
- deve essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale obbligatoria;
- deve essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità, e ogni altro documento utile.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, vanno prodotte esclusivamente nelle forme delle dichiarazioni sostitutive, ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti anche in relazione a quanto indicato nel curriculum. Tali dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi indispensabili e necessari a consentire all'Amministrazione di accertare d'ufficio informazioni e dati dichiarati. Conseguentemente, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Le pubblicazioni edite a stampa dovranno essere depositate in originale ovvero mediante produzione di copia fotostatica del frontespizio della rivista e dell'articolo o di abstract dello stesso con l'evidenzia del titolo e del nominativo degli autori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

**5) COMMISSIONE**

La Commissione, di cui all'art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di struttura complessa della medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio, in base a quanto previsto nel paragrafo 3 della direttiva in materia di conferimento degli incarichi di struttura complessa allegata alla D.G.R. n. 312 dd. 25.3.2013.
La commissione di valutazione viene individuata attraverso le operazioni svolte da una Commissione di sorteggio. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche: l'estrazione avverrà presso il Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. 2 "Isontina, Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia.
La Commissione di valutazione eleggerà un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti sarà eletto il componente più anziano.
La nomina della Commissione di valutazione avviene con provvedimento del Direttore Generale dell'A.S.S. 2 "Isontina", dopo la scadenza dell'avviso. Con il medesimo provvedimento viene nominato anche un funzionario amministrativo con qualifica non inferiore alla Cat. D per le funzioni di segretario.
Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito dell'A.S.S. 2 "Isontina" per tutta la durata della procedura di selezione.

**6) CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE**

Ai sensi del novellato art. 15, comma 7-bis, punto b) del D.Lgs. 502/92 la Commissione effettua la valutazione tramite l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per curriculum
- 60 punti per colloquio

Il colloquio si intende superato con il punteggio di 40/60.
Il colloquio verterà su temi inerenti la disciplina oggetto dell'incarico dirigenziale sia di natura gestionale che professionale.
La valutazione del colloquio con l'attribuzione del relativo punteggio è diretta a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da assumere (art. 8, comma 2, del D.P.R. 484/1997).
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 25.
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto di:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica tratta nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 15.
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
a) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti alla disciplina in rilevanti

strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
b) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) partecipazione a corsi, congressi convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o relatore;
d) produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alla disciplina e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
I candidati saranno informati del luogo e della data dell'effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima.

**7) CONFERIMENTO INCARICO**

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio deve motivare congruamente tale scelta.
Ai sensi dell'art. 8 - comma 4 - della L.R. 29/2004 l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico di Direzione di struttura complessa.
L'incarico di direzione della struttura complessa, confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, avrà la durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, come previsto dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158.
Viene precisato a riguardo che il suindicato incarico verrà conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto individuale.
Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'attribuzione dell'incarico e sarà chiamato alla stipula di contratto individuale, nel quale sarà contenuta la clausola secondo cui l'opzione per il rapporto esclusivo non è modificabile per tutta la durata dell'incarico.
Per quanto non contenuto nel presene avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall'art. 15-ter del D.Lgs. 502/92, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al D.L. 13.9.2012, n. 158 convertito con legge n. 189 del 08.11.2012, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 484 e dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

**8) PUBBLICAZIONI SUL SITO AZIENDALE**

Sono pubblicati sul sito dell'azienda (Albo on-line - sezione Concorsi e Avvisi):
a) il profilo professionale del dirigente da incaricare (con la pubblicazione della deliberazione di indizione);
b) la composizione della Commissione di valutazione (con l'adozione del provvedimento);
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della commissione, redatta in forma sintetica contenente anche l'elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio.

**9) INFORMATIVA DATI PERSONALI "PRIVACY"**

L'A.S.S. 2 "Isontina", in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30.6.2003, n. 193), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera dei dipendenti dell'Azienda opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall'Azienda stessa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione dell'art. 15, comma 7-bis, comma 1, lett. d) del novellato D.Lgs. 502/92.

**10) PARI OPPORTUNITÀ**

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il tratta-

mento sul lavoro, a norma dell'art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

**11) DISPOSIZIONI VARIE**

L'Azienda si riserva la facoltà ove ricorrono motivi di pubblico interesse, di prorogare o sospendere i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l'avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati. La procedura selettiva sarà conclusa nel termine massimo di mesi sei da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. E' possibile elevare il termine di conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive che comportino l'esigenza.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi, Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" Via Vittorio Veneto n. 174 - GORIZIA, telefono 0481/59.2522 o consultare il sito internet: www.ass2.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Gianni Cortiula

**Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice – allegato 1**

Al Direttore Generale
dell'A.S.S. N.2 "ISONTINA"
Via Vittorio Veneto 174
34170 GORIZIA

..l.. sottoscritt..

**c h i e d e**

di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa - disciplina: , bandito con deliberazione n. ............ del ................

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

**d i c h i a r a**

- di essere nat... a ....................................... il ............................. – codice fiscale ………………….;
- di risiedere a ................................................, via ................................, n. .......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ................................................................);
- di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di ................................................................. (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo ................................);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso

ovvero

- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ..........................................................................................

ovvero

- di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ..........................................................................
- di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ………………………………………
- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione
  a) Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data …………. presso ........................................................................... e abilitazione all'esercizio della professione conseguita il ………………………..;
  b) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici della Provincia di ……………………………….. dal ……………………………….. al n. pos…………….;
  c) Diploma di specializzazione in ……………………………………………………………………………….. conseguito in data ……………………………. presso ………………………………………………………. durata legale del corso anni ……..

d) Anzianità di servizio di anni …………… nella disciplina di ……………………………………………………

- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni: ......................................................................................................
  profilo prof.le ………………………………………………… Disciplina ………………………………………………………...
  a tempo determinato/indeterminato
  rapporto di lavoro a tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore settimanali…………………………)
  dal……………… al ………………….
  dal……………… al …………………..
  causa di risoluzione del rapporto di lavoro ………………………………………………………………………………
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni: ......................................................................................................
  profilo prof.le ………………………………………………… Disciplina ………………………………………………………...
  a tempo determinato/indeterminato
  rapporto di lavoro a tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore settimanali…………………………)
  dal……………… al ………………….
  dal……………… al …………………..
  causa di risoluzione del rapporto di lavoro ………………………………………………………………………………
- di necessitare, in relazione al proprio handicap, per l'espletamento del colloquio di ………………………………………………………………………………………………… (allegare certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap ed i tempi aggiuntivi necessari)
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali e del curriculum, per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni fissate dal presente bando;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

  Via / Piazza .............................................................................. n. ...........
  C.A.P. .................. città ..........................................
  Pec ………………………………………………………………….. tel./cell. ……..............................

**D i c h i a r a**

Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi degli artt.19, 19-bis e 47 del DPR n.445/2000.

data, ......................................

firma ......................................................

**Fac simile curriculum – allegato 2**

Il sottoscritto ____________________________________________
Nato a _____________________________ prov. _________ il ______________
Codice fiscale ____________________________________
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

di essere in possesso dei seguenti titoli:

- **TITOLI DI STUDIO:**
  - diploma di Laurea in ____________________________________
    conseguito in data _________ presso _____________________________
  - diploma di specializzazione in _______________________________
    conseguito in data ________ presso ______________________________
  - altri titoli di studio (master, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca…)
    titolo: _______________________________
    conseguito in data _________ presso _____________________________

- **ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI**___________________
  Dal ____________ n. pos. _______

- **ESPERIENZE PROFESSIONALI**
  - **Servizi con rapporto di dipendenza presso pubbliche amministrazioni o case di cura private accreditate**

| | |
|---|---|
| Ente | |
| Profilo professionale | |
| Disciplina | |
| Tempo determinato/indeterminato | |
| Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore) | |
| Periodo (dal ____ al_____) | |
| Causa di risoluzione del rapporto di lavoro | |
| Eventuali periodi di interruzione dal servizio (aspettativa, assenze non retribuite..) | |

| | |
|---|---|
| Ente | |
| Profilo professionale | |
| Disciplina | |
| Tempo determinato/indeterminato | |
| Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore) | |
| Periodo (dal ____ al_____) | |
| Causa di risoluzione del rapporto di lavoro | |
| Eventuali periodi di interruzione dal servizio (aspettativa, assenze non retribuite..) | |

  - **Altri servizi prestati presso P.A.**

| Ente | |
|---|---|
| Profilo professionale | |
| Disciplina | |
| Tipologia (co.co.co., libero prof….) | |
| Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore) | |
| Periodo (dal ____ al_____) | |

- **Servizi prestati presso strutture private**

| Ente | |
|---|---|
| Profilo professionale | |
| Disciplina | |
| Tipologia (dipendente, co.co.co., libero prof….) | |
| Tempo pieno/impegno ridotto (indicare le ore) | |
| Periodo (dal ____ al_____) | |

- **Incarichi svolti con ambiti di autonomia professionale (incarichi di alta specializzazione, di struttura semplice, complessa..)**

Tipologia di incarico: ____________________________________________________________

Durata ___________________________________

Presso ___________________________________

Descrizione dell'incarico _________________________________________________________

- **Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari..quale UDITORE**

| ENTE ORGANIZZATORE | TITOLO DEL CORSO | PERIODO | LUOGO DI SVOLGIMENTO | ECM |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- **Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari quale RELATORE**

| ENTE ORGANIZZATORE | TITOLO DEL CORSO | PERIODO | LUOGO DI SVOLGIMENTO | ECM |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- **Attività didattica presso Università o Scuole per la formazione del personale sanitario**

Ente: ____________________________________________

corso: ____________________________________________

materia di insegnamento: ______________________________

periodo di insegnamento: ______________________________

ore di docenza: ______________________________________

- **Attività di frequenza volontaria:**

Struttura ____________________________________________

periodo di frequenza: __________________________________

ore di frequenza: ______________________________________

- **Attività scientifica quale AUTORE - indicare i titoli dei singoli articoli o pubblicazioni e gli estremi della rivista allegando copia della pubblicazione**

| TITOLO ARTICOLO, ESTREMI DELLA RIVISTA |
|---|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |

- **Attività scientifica IN COLLABORAZIONE - indicare i titoli dei singoli articoli o pubblicazioni e gli estremi della rivista allegando copia della pubblicazione**

***Allegato 3***

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

*(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)*

Il/la sottoscritt__ ______________________________________________

nat__ a ________________________________________ il _____________

residente a ___________________________________________________

in via _______________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________, *li* _______________

Il/La dichiarante

_____________________________

ARTICOLO 46 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
   *a*) data e il luogo di nascita;
   *b*) residenza;
   *c*) cittadinanza;
   *d*) godimento dei diritti civili e politici;
   *e*) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
   *f*) stato di famiglia;
   *g*) esistenza in vita;
   *h*) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
   *i*) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
   *l*) appartenenza a ordini professionali;
   *m*) titolo di studio, esami sostenuti;
   *n*) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
   *o*) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
   *p*) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
   *q*) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
   *r*) stato di disoccupazione;
   *s*) qualità di pensionato e categoria di pensione;
   *t*) qualità di studente;
   *u*) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
   *v*) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
   *z*) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

*aa*) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
*bb*) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
*cc*) qualità di vivenza a carico;
*dd*) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
*ee*) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

***Allegato 4***

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

*(artt.19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)*

Il/la sottoscritt__ ________________________________________

nat__ a ________________________________ il _______________

residente a ________________________________________

in via ________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________, *li* ________________

Il/La dichiarante

________________________________

ARTICOLO 19 DPR N.445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

ARTICOLO 47 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
   Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato

# PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
# (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC. |
|---|---|---|---|
| A) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 0,05 |
| B) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 0,08 |
| C) | Cartaceo (inoltro postale/fax) | NON OBBLIGATORIA | € 0,15 |

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE |
|---|---|---|---|
| A/tab) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 150,00 |
| B/tab) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 210,00 |
| C/tab | Cartaceo (inoltro postale/fax | NON OBBLIGATORIA | € 360,00 |

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**
**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali